

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

549^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI	<i>Pag.</i> 27957	Seguito della discussione:
DISEGNI DI LEGGE		« Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti » (752):
Annunzio di presentazione	27957	IANNELLI <i>Pag.</i> 27974
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	27958	PICCOLO 27976
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già de- ferito alla stessa Commissione in sede re- ferente	27959	TROPEANO 27970
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	27957	VENANZI 27959
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente	27958	ZUCCALÀ 27964
Presentazione di relazione	27959	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
Trasmissione dalla Camera dei deputati	27957	Annunzio 27981, 27983
		Annunzio di risposte scritte ad interroga- zioni 27981
		Annunzio di ritiro di interrogazioni 27987
		Interrogazioni da svolgere in Commissione 27987
		PROGRAMMA E CALENDARIO DEI LAVORI DEL SENATO
		PRESIDENTE 27979, 27980

Presidenza del Vice Presidente GATTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORRELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori: Bruni per giorni 1, Limoni per giorni 1.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

LIMONI ed altri. — « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (800-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati IANNIELLO; LUBERTI ed altri; ROBERTI ed altri. — « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1922).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari » (1917);

« Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture, di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 » (1918);

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1919);

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ed agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei Consigli di amministrazione degli Archivi notarili » (1920);

dal Ministro delle finanze:

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri » (1909);

« Variazioni al regime dei canoni dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio » (1910);

« Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille » (1911);

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi » (1912);

« Modificazione all'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 1º luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali » (1913);

dal Ministro del tesoro:

« Emissione dei biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 » (1921);

dal Ministro della difesa:

« Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra » (1914);

« Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio » (1915);

« Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori » (1916);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (1907);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (1908).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971 » (1895), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa);

« Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e au-

mento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » (1899), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CELIDONIO ed altri. — « Riconoscimento ai fini degli aumenti periodici di stipendio dell'anzianità complessiva di carriera, in favore degli impiegati della carriera di concetto, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che superarono i concorsi e gli esami di progressione nella carriera previsti dal precedente ordinamento » (1884), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: PENNACCHIO. — « Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (1833), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la Commissione istruzione pubblica (7ª), è stato deferito in sede deli-

berante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati BERSANI ed altri. — « Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (1478), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il disegno di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri*), già deferito alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura) in sede referente, è stato trasferito in sede redigente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Maris ha presentato una relazione di minoranza sui seguenti disegni di legge: Tomassini ed altri. — « Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice » (98); Tomassini ed altri. — « Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale » (1052-*Urgenza*); Parri ed altri. — « Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale » (1053); Maris ed altri. — « Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635 secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale » (1080); Pieraccini ed altri. — « Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice pena-

le; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice » (1135); Codignola e Vignola. — « Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice, modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale » (1369); « Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale » (1445).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » (752)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei Conti ».

È iscritto a parlare il senatore Venanzi. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli argomenti che sono stati illustrati dal nostro collega, senatore Gianquinto, hanno posto in evidenza — ritengo — alcune delle più palesi illegittimità del presente disegno di legge. Il senatore Gianquinto si è soffermato anche ad illustrarne in sede politica le intrinseche manifestazioni di inopportunità e di incongruità e le sue critiche ed i suoi rilievi hanno quindi reso esplicito il nostro profondo dissenso e le ragioni di questa nostra ferma opposizione. Dissenso ed opposizione giustificati anche dalla nostra veramente grave preoccupazione che il Parlamento compia, approvando questo disegno di legge, un atto di intervento implicito nel delicato settore dei controlli contabili oltre che in quello dei giudizi relativi sulle regioni, sulle province, sui comuni e sugli altri enti. E ciò, prima che l'assetto generale dell'ordinamento

regionale, il nuovo modo di essere della nostra Repubblica sia compiuto e nelle sue grandi linee perfezionato. È vero; le regioni esistono, hanno il loro statuto, attendono il trasferimento delle funzioni, dei poteri e degli uffici e contemporaneamente si apprestano i mezzi per modificare le strutture dell'organizzazione amministrativa generale dello Stato. Siamo quindi in una fase delicata, difficile di transizione che dovrebbe consigliare, imporre — direi — al legislatore una grande prudenza perchè è proprio in questo momento che si devono valutare attentamente tutte le implicazioni, tutte le interrelazioni che l'esistenza dell'ordinamento regionale importa, che il più largo sistema di autonomie previste dall'ordinamento regionale importa. Implicazioni e interrelazioni che sono poste in evidenza proprio dal faticoso procedere dell'attività relativa all'emanazione dei decreti delegati per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Il disegno di legge, a nostro avviso, invece è ispirato a una visione estremamente angusta, limitata, settoriale, direi quasi contingente delle questioni che sono poste. Ed è questo soltanto un aspetto di critica direi benevola perchè in sostanza non è che si tratti di una visione proprio angusta, limitata e settoriale; il fatto è che con questo provvedimento si vuole già dare una prefigurazione, un assetto che ancora invece è tutto da discutere e tutto da esaminare. Si scrive quindi in sostanza nella relazione di maggioranza che ci sono state le sentenze della Corte costituzionale, ci sono state quelle della Cassazione, i pareri della stessa Corte, che bisognerebbe trovare un giudice competente, che ci sono già funzionanti le delegazioni della Corte dei conti che esercitano il loro controllo contabile sui conti delle amministrazioni periferiche dello Stato. E quindi, avendo già questa struttura, perchè non affidare ad esse anche la funzione giurisdizionale di primo grado sulla responsabilità dei funzionari e degli amministratori che appartengono alle regioni, alle province, ai comuni estendendo anche addirittura questa competenza alle regioni a statuto speciale? È vero che certe ispirazioni vorrebbero che tutta quanta la materia della contabilità pub-

blica e quindi anche quella delle regioni, province, comuni fosse sottoposta al controllo di verifica e pertanto alla conseguente attività giurisdizionale della Corte dei conti; se è vero che queste sono le ispirazioni ed i suggerimenti che pervengono e sono pervenuti anche attraverso i pareri che la Corte dei conti stessa ha espresso sui disegni di legge precedenti, se è vero — dico — tutto questo, è anche altrettanto vero che il disegno di legge presentato nel testo della Commissione ha fatto, sotto questo profilo, marcia indietro e ha consentito di estendere la giurisdizione solo alla responsabilità degli amministratori, agenti ed impiegati delle regioni, province e comuni, nonché delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri e degli altri enti autonomi di cura, soggiorno e turismo, eccetera, e cioè solo nel caso in cui vi siano contestazioni e il conto non risulti regolare.

Già il collega Gianquinto ha detto che se questa giusta soluzione appare limitata, ha in sé, invece, tutti gli elementi, tutte le condizioni per instaurare il vecchio procedimento, quello, cioè, previsto dal testo governativo. Infatti si scrive: « I conti degli enti indicati nella lettera a) sono sottoposti al giudizio della sezione regionale della Corte dei conti nei casi in cui siano apportate variazioni nel carico o nel discarico o siano designati amministratori, tesorieri e agenti responsabili, ovvero se su tali deliberazioni siano state presentate nei termini prescritti dalle leggi proteste o reclami, ovvero se tale giudizio sia instaurato dal pubblico ministero presso la competente sezione regionale ». Basta quest'ultimo inciso per riaprire la officiosità del procedimento giurisdizionale sul conto e quindi riaprire tutte le questioni che sono state, in un certo senso, risolte e precluse quando si è deciso che il giudizio di conto veniva escluso e si ammetteva soltanto il giudizio di responsabilità degli amministratori, agenti e impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e di enti assimilati.

Ecco perchè diciamo (e l'abbiamo scritto nella relazione di minoranza) che il disegno di legge mette in discussione i cardini

del sistema delle autonomie delle amministrazioni elettive e, perciò, l'effettiva realizzazione di un largo sistema di autonomie territoriali e politiche. Infatti la Costituzione sugli atti delle regioni e sugli atti dei comuni e delle province ha previsto specifici organi di controllo di legittimità degli atti amministrativi.

Questo sistema, voluto dalla Costituzione, sommariamente conduce ad alcune conclusioni, e cioè: 1) il controllo sugli atti amministrativi degli enti locali è sottratto ai prefetti, alle giunte provinciali amministrative e, più in generale, al Ministero dell'interno e al Governo; 2) il controllo è di legittimità, di merito soltanto nei casi voluti dalla legge e si esercita in forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione; 3) da ciò discende l'attribuzione della giurisdizione amministrativa ai tribunali amministrativi regionali, previsti dal 2° comma dell'articolo 125 della Costituzione, proprio quello che al 1° comma determina l'organo dello Stato che esercita tale controllo sugli atti delle regioni, mentre l'articolo 130 determina quello della regione sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

È dunque lo stesso sistema delle autonomie che impone un attento ed oculato riesame del sistema dei controlli e quindi anche del controllo particolare, del controllo contabile. Non bisogna dimenticare che se per gli agenti ed impiegati dello Stato la presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio, non è possibile trasferire questo sistema nella gestione e nell'amministrazione finanziaria e patrimoniale degli enti locali, dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti.

Infatti questa attività giurisdizionale deriva da tutta la funzione di controllo, di riscontro e di vigilanza che la Corte dei conti esercita sul complesso della gestione di bilancio dello Stato per giungere alla parificazione del rendiconto generale consuntivo.

È evidente quindi che il giudizio di conto trova la sua pratica giustificazione in tutta l'attività precedente dell'istituto. Perciò il costituente, avendo definito i compiti della Corte dei conti (articolo 100, comma secon-

do: controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo e successivo sulla gestione del bilancio dello Stato) e attribuendo (articolo 103, secondo comma) la giurisdizione nella materia di contabilità pubblica, tenute ben distinte queste funzioni, non consente, a mio avviso, una interpretazione costitutiva, quale quella che hanno tentato di dare alcuni pronunciati della Corte di cassazione in materia di conflitti di giurisdizione. È chiaro quindi che la distinzione fra le funzioni di verifica e di controllo e la funzione giurisdizionale debba essere mantenuta, anche nell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Questa possibilità di controllo preventivo e di verifica sui conti delle amministrazioni comunali e provinciali non è consentita, per la stessa struttura dell'amministrazione finanziaria e contabile di questi enti, per il modo attraverso il quale avvengono le verifiche, per il controllo che viene esercitato attualmente sui conti delle province, dei comuni e di tutti gli altri enti. Quindi anche sotto gli aspetti giurisdizionali, non è possibile attribuire, almeno in primo grado, il contenzioso contabile a questi organi — in sostanza mero decentramento della Corte dei conti — che si vorrebbero istituire con il disegno di legge in esame. Non è consentito trasportare l'officiosità del giudizio di conto, neppure limitatamente a quelli sottoposti a contestazioni e reclami o all'intervento — ed ecco il punto — del pubblico ministero presso la competente sezione regionale. A questo riguardo, non possiamo assolutamente consentire questa sovrapposizione di organi di controllo sugli enti locali; controlli, quelli istituiti ai sensi degli articoli 125, primo comma, e 130 della Costituzione, che, in ultima analisi, verrebbero ad essere subordinati ad un controllo successivo e si troverebbero in una posizione subordinata e non definitiva.

Ecco quindi il grave problema che insorge proprio nella relazione esistente, in questa struttura di organi di giurisdizione decentrata della Corte dei conti, fra questo giudizio di responsabilità che può essere instaurato nei confronti degli amministratori delle regioni, anche a statuto speciale, dinanzi alle sezioni decentrate di giurisdizione.

zione della Corte dei conti e il sistema generale dei controlli, quale si sta e si va configurando attraverso il riordinamento della struttura delle autonomie locali, dalle regioni ai comuni ed agli altri enti.

Di qui l'esigenza di riesaminare, in relazione a questi problemi, tutta quanta la materia e quindi di partire proprio dalle origini e cioè dal nuovo ordinamento costituzionale, non già dall'attuale, regolato dal vigente testo delle leggi comunali e provinciali che, con il loro disordinato comporsi tra il testo del 1934 e il resuscitato vecchio testo del 1915, fanno sorgere tanti dubbi di interpretazione. Uno di tali dubbi è stato qui affrontato. Sosteniamo infatti che alcune norme della legge comunale e provinciale del 1934, che si ritengono tuttora vigenti, sono state, invece, abrogate. Ora, tale abrogazione, sulla quale si sta discutendo (non si sa, quindi, ancora se tali norme vigono o meno), porterebbe al risultato che si verrebbe a ripristinare l'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che ha il solo pregio di essere un testo che meglio di ogni altro fornisce la traccia di procedure possibili in futuro, procedure atte a garantire, nel rispetto più ampio e più autentico delle autonomie degli enti locali, la corretta gestione del pubblico denaro.

Per noi diventa quindi particolarmente preoccupante il fatto che con le soluzioni adottate dal disegno di legge in esame, per quanto attiene agli enti locali (province e comuni), la deliberazione di rendiconto aprirebbe sempre — non soltanto in sede amministrativa — una fase giurisdizionale inquisitoria.

È nota la diversità dei bilanci degli enti locali da quello dello Stato soprattutto sotto questo profilo. Nei bilanci degli enti locali è sempre la fase politico-amministrativa che si conclude con la deliberazione consiliare, anche se preceduta dall'attività dei revisori dei conti, che chiude questa fase di valutazione degli elementi del conto consuntivo. Ma se a questa fase volessimo far corrispondere anche una fase officiosa di instaurazione di un contenzioso giurisdizionale di conto presso la competente sezione regionale riapriremmo questo processo che, secondo

noi, dovrebbe invece concludersi con l'atto amministrativo che non ha affatto bisogno del sostegno di un atto giurisdizionale avente il valore di sentenza.

Affermiamo tutto questo perchè siamo profondamente convinti che, prima di addvenire ad una ristrutturazione di tutto il sistema del giudizio di conto e delle verifiche contabili nei confronti della pubblica amministrazione locale, occorre non procedere al decentramento giurisdizionale di un organo la cui competenza è determinata esclusivamente dall'articolo 100 della Costituzione ma considerare la possibilità di soddisfare questa esigenza del controllo sul pubblico denaro e di penetrante vigilanza sul suo maneggio in forme più aderenti agli attuali aspetti costituzionali voluti dall'ordinamento regionale, al quale quello provinciale e comunale necessariamente dovranno adeguarsi.

E vengo all'altra nostra preoccupazione, anzi, duplice preoccupazione. Se il disegno di legge venisse approvato così com'è, si determinerebbe un decentramento della Corte dei conti in sede giurisdizionale sollevando tutti i problemi di garanzia relativi al giudizio. Tale decentramento rende noi assai perplessi, inoltre, perchè la Corte dei conti verrebbe ad assumersi nuovi e gravissimi compiti quali sarebbero quelli di una eventuale revisione di rendiconti consuntivi di parecchie migliaia di comuni, di province e di enti ospedalieri; cioè tutto un carico enorme di attività e di lavoro che verrebbe ad aggiungersi a quello che già incombe sulla Corte. Se tutto questo si dovesse verificare allora non dico che sia pregiudiziale, ma certamente preminente l'esigenza di attentamente considerare il fatto che proprio al Parlamento è pervenuta da parte di numerosi magistrati della Corte dei conti — mi si dice 300 — una petizione che denuncia gravi inconvenienti, tali da esigere « l'adeguamento delle strutture dell'Istituto ai principi del nuovo ordinamento costituzionale democratico » il che, anche e solo sotto il profilo dell'opportunità, dovrebbe consigliarci di procedere molto cautamente al proposto decentramento in sezioni regionali della Corte dei conti. Scrivono questi magistrati nella petizione:

« Al Governo risultano attribuite dalla normativa tuttora vigente forme gravi di ingerenza nella vita dell'istituto quali la libera scelta del presidente della Corte dotato di ampi poteri discrezionali; e l'altrettanto libera scelta di metà dei consiglieri (che la Corte costituzionale non abbia ritenuto tale potere in contrasto con la Costituzione non significa che esso rappresenti il modo migliore per attuarne i precetti), la possibilità di interferire sulle promozioni di tutti i magistrati ivi compresa quella a procuratore generale, nonché il potere di iniziativa di cui è titolare in comune con il presidente dell'istituto per la revoca e la destituzione dei più alti magistrati ». E, dopo aver illustrato gli amplissimi poteri del presidente, la petizione continua: « Il procuratore generale è titolare esclusivo dell'azione di responsabilità per danni all'erario nei confronti di ministri e dei pubblici funzionari e — a differenza del pubblico ministero nel processo penale — dispone del potere di archiviazione sul quale le competenti sezioni non possono esercitare alcun controllo ». E prosegue: « Tutti i magistrati della Corte dei conti, inoltre, risultano privi delle indispensabili garanzie di indipendenza, soggetti come sono a immotivati trasferimenti e ai rapporti informativi segreti che influenzano la carriera basata prevalentemente sul sistema della scelta. Nè vige per essi il principio dell'assoluta unicità della retribuzione... » eccetera eccetera e conclude: « I magistrati sono così in condizione di non poter esercitare appieno ed in posizione di indipendenza la funzione imparziale che la Costituzione affida all'istituto ».

Dopo aver così espresso queste doglianze, questo fermo richiamo all'attenzione del legislatore per una situazione che viene con vivacità e con crudezza, direi, denunciata, è vero tuttavia che così si auspica: « L'adeguamento delle strutture dell'istituto ai principi del nuovo ordinamento costituzionale democratico si rivela parte integrante di una riforma complessiva della Corte dei conti che affronti anche tutti gli altri problemi connessi con la necessità di limitare il controllo preventivo agli atti di particolare rilevanza, di potenziare quello successivo come con-

trollo di gestione e non solo come controllo sui singoli atti, di conferire all'istituto poteri ampi ed elastici per evitare che interi settori della spesa pubblica si sottraggano al sindacato della Corte, di perfezionare il sistema della giurisdizione di responsabilità al quale devono essere soggetti tutti gli amministratori di denaro pubblico indistintamente ».

Ecco le conclusioni della petizione alle quali pervengono i magistrati della Corte! Hanno però tali premesse, quelle che ho letto, da farci tutti profondamente riflettere. Ecco perchè diciamo che siamo particolarmente preoccupati. Il fatto di non tener conto di queste considerazioni che, ripeto, non sono nostre ma provengono dalla petizione di cui vi ho letto il testo (e questa petizione ha già provocato il disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Di Primio, Ballardini ed altri che reca il numero 3470 della Camera dei deputati) sarebbe grave: dico, anzi, che sulla base di queste considerazioni non mie purtroppo risulta necessaria una valutazione profonda e attenta dei problemi che sono stati posti dal disegno di legge in esame e sarebbe leggerezza ed imprevidenza estendere attribuzioni e competenze in un settore della pubblica amministrazione in via di attuazione e di riordino. Mentre l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali deriva da un adempimento della Costituzione (articolo 125 primo comma) e questi organi vengono posti a tutela degli interessi legittimi dei cittadini nel settore della giustizia amministrativa, nessun obbligo esiste o incombe di un decentramento giurisdizionale della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori, agenti, impiegati eccetera delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti locali.

Possono essere indicate altre soluzioni, può essere indicato altro giudice; e la dimostrazione di ciò è stata data, sotto il profilo della legittimità, dall'intervento del collega Gianquinto. Pertanto, non pregiudicando la situazione, in attesa di esaminare concretamente tutto il problema del controllo della gestione finanziaria e patrimoniale delle regioni, province, comuni e altri enti locali e

in attesa che nel frattempo cresca e si affermi il sistema delle autonomie locali, dalla regione al comune fino agli altri enti locali, finchè non si determini questa struttura e non se ne possano, quindi, verificare le esigenze e la necessità di controlli più profondi e penetranti per quanto riguarda la gestione finanziaria e patrimoniale, per la soluzione immediata dei problemi posti dal disegno di legge n. 752, è valida l'indicazione che noi abbiamo dato di istituire sezioni specializzate contabili in seno all'organizzazione dei tribunali amministrativi regionali. Tale soluzione, tra l'altro, ha il pregio di non pregiudicare diverse e più opportune soluzioni, ha il pregio di non pregiudicare — ed è questo che soprattutto a noi importa — il faticoso costruirsi della nuova realtà delle autonomie degli enti locali. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L À . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le serie e gravi perplessità che il Gruppo socialista con l'intervento del compagno senatore Righetti ha manifestato sul disegno di legge oggi al nostro esame non verranno da me ripetute, anche se, per quel che dirò, saranno ribadite e confermate. Si tratta di perplessità meditate perchè riteniamo che questa nuova forma di decentramento giurisdizionale ed amministrativo, proposta prima con il disegno di legge governativo e poi con il migliorato testo presentato dalla 1^a Commissione, sia errata come criterio di impostazione generale.

Il problema era questo: se, verificatosi un vuoto costituzionale e legislativo con la dichiarazione di incostituzionalità dei consigli di prefettura e verificatosi, in conseguenza di questo vuoto, un moto di espansione della competenza della Corte dei conti, che aveva avvocato a sè tutto quanto in precedenza era di competenza dei consigli di prefettura, occorreva riempire questo vuoto sulla base delle vecchie tendenze e delle vecchie strutture o se non era più utile e più opportuno accertare, studiare, vedere, forse con mag-

giore fantasia di quanto non sia stato fatto, di ristrutturare tutta la delicata materia del controllo contabile, soprattutto degli enti locali e delle regioni, in ragione delle previsioni costituzionali e in ragione soprattutto dei nuovi orientamenti e delle nuove tendenze che si verificavano nel Paese. Questo, infatti, era un fatto politico; non era una evenienza tecnica. Quando discutiamo del provvedimento in esame, non discutiamo di elementi che sono soltanto specifica attribuzione degli « addetti ai lavori », elementi tecnici di costituzionalità, di diritto; ma discutiamo di scelte politiche che dobbiamo compiere su un ordinamento che dovrà regolare, forse per un secolo, tutta la nuova configurazione dei giudizi e delle responsabilità di conto della pubblica amministrazione e delle amministrazioni periferiche.

Allora, se dovevamo fare questa scelta, il trincerarsi dietro il vuoto costituzionale e legislativo che si era verificato con l'annullamento dei consigli di prefettura nella loro veste di organi di giurisdizione contabile per coprirlo con la semplicistica espansione di tante piccole corti dei conti — diciotto corti dei conti che si insediano nei capoluoghi regionali — lasciando intatta la vecchia struttura, significa procedere per via di inerzia: non compiremmo, infatti, una scelta politica, ma trasferiremmo nelle capitali delle regioni un organo di grandissimo rilievo politico-costituzionale, senza dargli l'aria nuova che c'è già nella Costituzione e che spira nel Paese.

Testè rilevava il collega Venanzi — e non a torto, senatore Murrura — che se alla Corte dei conti veramente dovessimo attribuire, nel modo come è strutturato il disegno di legge, l'esame dei conti degli 8-9 mila comuni italiani, l'esame di tutte le altre migliaia di enti (enti del turismo, aziende di cura e soggiorno eccetera), cosa che finora non era mai avvenuta, realizzeremmo forse una scelta politica poco qualificante, e sicuramente per nulla funzionale, ritornando a strutture ottocentesche che ormai non hanno alcuna valida realtà nella società italiana la quale cammina velocemente e vuole avere semplificazioni nelle stesse strutture e

soprattutto credibilità nell'organizzazione giurisdizionale delle sue componenti.

Ecco perchè dicevo che il cammino intrapreso sulla falsariga della sola necessità di ricoprire il vuoto costituzionale è iniziato con il piede sbagliato.

È opinabile, collega Murmura, e do atto al relatore dei pregevoli motivi che nella sua relazione sono portati a sostegno di questa tesi, che per Costituzione il giudizio sull'attività contabile non erariale debba essere rimesso necessariamente alla Corte dei conti. È opinabile soprattutto perchè in proposito vi è già una decisione della Corte costituzionale, e non della Cassazione a sezioni unite, la quale, con tutto il rispetto, non può stabilire principi di legittimità costituzionale. Infatti quando la Corte costituzionale venne investita dalla stessa Corte dei conti per decidere se, in conseguenza dell'annullamento dei consigli di prefettura, la Corte dei conti doveva ritenersi competente per espansione di tutto quello che era attribuito prima ai consigli di prefettura, la Corte costituzionale disse che questa tesi non era esatta e che la Corte dei conti non poteva ritenersi costituzionalmente legittimata a conoscere di tutte le materie che prima erano di competenza dei consigli di prefettura. La Corte costituzionale precisò poi che questa era materia riservata al legislatore ordinario il quale doveva stabilire quale organo subentrava a quelli annullati o soppressi per incostituzionalità.

Vero è che l'attività di espansione della Corte dei conti giustamente, opportunamente ha coperto quel vuoto che altrimenti sarebbe restato privo di ogni controllo, creando seri e gravissimi problemi per la corretta gestione della finanza nel nostro Paese, ma da questo precedente non se ne può ricavare la costituzionalità della competenza esclusiva e generale della Corte dei conti medesima in materia di responsabilità. (*Commenti del senatore Perna*).

Non solo, ma la stessa Corte costituzionale, quando dichiarò la illegittimità dei consigli di prefettura, non affermò in alcun modo che la incostituzionalità derivava dal fatto che quelle materie, che per Costituzione, secondo le affermazioni egregiamente fatte dal relatore, spettavano alla Corte dei conti, erano

invece attribuite ad un organo diverso, cioè al consiglio di prefettura. La Corte costituzionale invece dichiarò la illegittimità di quell'organo perchè non garantiva l'indipendenza e la imparzialità dei giudici essendo formato da funzionari che in qualche modo erano legati al potere esecutivo e non si pose il problema diverso di una attribuzione di quella stessa materia per espansione alla Corte dei conti.

Allora se questo è vero il passo con cui la 1ª Commissione è partita per impostare questo provvedimento, a mio parere, non è stato certamente il migliore possibile perchè non si doveva partire dalla pregiudiziale di costituzionalità per un decentramento che, in questo modo, doveva seguire una via obbligata, senza possibilità di alternativa, ma si doveva compiere una scelta politica di indirizzo generale; si doveva vedere, cioè, se superata la questione di costituzionalità il legislatore ordinario potesse ristrutturare in modo diverso questa delicata materia della contabilità pubblica per garantire rispetto e sicurezza nel maneggio del pubblico denaro. Con questa diversa impostazione si sarebbero evitati, a mio parere, molti equivoci, qualche errore di prospettiva ed alcune incongruenze che il disegno di legge porta con sé.

Vorrei brevemente segnalare ai colleghi dell'Assemblea, al signor Ministro e all'attenzione dell'egregio collega relatore alcuni di questi vizi d'origine che traggono alimento proprio dalla vecchia struttura, ripetuta nel disegno di legge. Migliorando il testo che era stato presentato dal Governo, la Commissione, ai cui lavori purtroppo non ho potuto partecipare come avrei voluto per altri impegni in Senato, si pose il problema di come realizzare in pratica l'esame e il giudizio contabile; ma non riuscì a liberarsi di un vecchio preconcetto e pregiudizio la cui eco si trova ancora nella relazione del collega Murmura che cioè l'esame del conto anche se senza responsabilità necessariamente implica una pronuncia giurisdizionale e quindi necessariamente comporta l'attribuzione di questo esame alla speciale sezione regionale della Corte dei conti. Non nego che in dottrina questa sia una tendenza prevalente ma il legislatore ordinario può modificare l'in-

dirizzo e fare sorgere nuovi orientamenti in ragione dell'opportunità politica del momento. Noi non dobbiamo giudicare una legge nuova sulla base delle vecchie strutture. Perché pietrificare la vecchia concezione secondo cui l'esame del conto implica una pronuncia giurisdizionale? Che decisione è, che sentenza mai può essere quella che è pronunciata senza contraddittore? A questo punto sorgono davvero seri problemi di legittimità costituzionale. Ma come, si pretende una sentenza che abbia forza di giudicato e questa sentenza è pronunciata senza il contraddittorio? L'unica parte presente è il procuratore generale il quale rappresenta se stesso, la pubblica amministrazione e forse in ultimo l'agente o il contabile che poi dovrebbe essere responsabile del conto. E non solo manca il contraddittorio, ma la sentenza viene pronunciata in assenza di una qualunque difesa. Allora qui capovolgiamo i termini di quella Costituzione che avremmo dovuto e dobbiamo rispettare sin nei dettagli. Infatti se c'è sentenza deve esserci contraddittorio e deve esserci difesa. Quando voi in questo provvedimento sostenete che l'approvazione del conto — che non implica responsabilità — viene pronunciata dalla sezione regionale della Corte dei conti con una sentenza che è tale a tutti gli effetti, perché costituisce giudicato, allora, a questo punto, dobbiamo dire che questo tipo di sentenza noi in quest'Aula già da tempo l'abbiamo superato quando abbiamo affrontato l'esame dei diritti della difesa, che più volte sono riecheggianti attraverso le decisioni della Corte Costituzionale e con le innovazioni che noi abbiamo approvato; dobbiamo dire allora che questo tipo di sentenza non è più ammissibile nel nostro ordinamento; e sarebbe grave e serio se dovesse entrare, una volta cacciata dalla porta, dalla finestra di questo provvedimento.

Ma — dicevo — il legislatore ordinario può superare i vecchi schemi per realizzarne dei nuovi più coerenti con una diversa realtà sociale e politica. E noi potevamo affermare che, pur nel rispetto della massima garanzia di serietà e di responsabilità nell'esame del conto, questo esame si esaurisse in sede amministrativa, come del resto è avvenuto sem-

pre e avviene ancora per i comuni e per le province.

Questo può essere un rischio? Il consentire agli enti autarchici locali, nell'esplorazione della loro piena autonomia, che un organo diverso controlli il conto e definitivamente lo approvi o, se non è regolare, promuova presso la sezione della Corte dei conti il necessario giudizio, può davvero dirsi che capovolga tutta un'intera struttura del vigente apparato amministrativo e giudiziario italiano per portare verso salti nel buio di non si sa quale portata o invece non è un maggiore e nuovo atto di consapevolezza che noi compiamo nel lungo e difficile cammino per aggiornare le vecchie strutture napoleonborboniche del nostro Paese alla nuova realtà della società italiana?

Perciò quando noi avevamo proposto, nel disegno di legge che ho avuto l'onore di firmare a nome del Gruppo socialista e che è stato già all'esame della 1ª Commissione, che i tribunali amministrativi avessero anche una sezione specializzata per i giudizi di conto, non avevamo creduto di violare la Costituzione appunto perché avevamo l'alta garanzia della pronuncia della Corte costituzionale in proposito. Seppure ci rendevamo conto che in sede di appello si sarebbe verificata una biforcazione di impugnazioni (perché la parte contabile sarebbe andata alla Corte dei conti, la parte amministrativa al Consiglio di Stato), tuttavia ritenevamo che questo non fosse insopportabile. Infatti a questo punto il problema diventa puramente nominalistico: che la sezione speciale contabile del tribunale amministrativo si chiami in questo modo o che ci sia in un palazzo diverso una sezione regionale della Corte dei conti questo diventa puro nominalismo.

P E R N A . Su ogni conto si fa una sentenza.

M U R M U R A , *relatore*. E perché si deve fare una sentenza su ogni conto?

Z U C C A L A . Ma perché il provvedimento lo dice, collega Murmura, e adesso vedremo in che modo.

Allora assumevamo questo atteggiamento in piena responsabilità proprio perché rite-

nevamo che questa nuova e diversa struttura del decentramento amministrativo regionale corrispondesse ai nuovi tempi, alla nuova società italiana che non tollera più questa mancanza di credibilità nel modo in cui l'apparato si manifesta all'esterno. E quando discuteremo del problema dei tribunali regionali amministrativi, vedremo quanta poca credibilità può avere un provvedimento che si limita solo a ristrutturare un apparato, senza rigovernare anche il comportamento della pubblica amministrazione, a cominciare dall'atto amministrativo.

Quando dobbiamo render conto — perchè questa è una scelta politica, non tecnica — del modo in cui nelle regioni abbiamo creato questi nuovi apparati, ci assumiamo una grossa responsabilità perchè dobbiamo far capire all'opinione pubblica il motivo per cui 18 piccole corti dei conti si insediano nelle regioni, con 18 piccoli tribunali amministrativi, quando tutto può essere conglobato in un'unica struttura portante con specializzazioni diverse, come scelta libera, autonoma, che il legislatore ordinario fa in relazione ai nuovi tempi che maturano nel Paese.

Quindi riteniamo che non sussistano problemi di ordine costituzionale e che l'indirizzo da scegliere sia questo, con i correttivi, gli emendamenti e i miglioramenti che si potranno apportare, ma l'indirizzo deve essere di univocità e di credibilità, senza nulla togliere a nessuno perchè il legislatore esprime le sue valutazioni politiche in relazione ai bisogni e alle esigenze della società, non in relazione alle esigenze di determinati poteri di apparato o di gruppo.

Sappiamo che la Corte dei conti svolge un grande, utile e nobile lavoro e che il fatto di istituire sezioni specializzate contabili nelle regioni nulla toglie al suo nobilissimo lavoro, anzi esalta la sua funzione e nobilita ancora di più, se ve ne fosse bisogno, il potere che essa avrebbe in ultima analisi come giudice di appello e come giudice definitivo rispetto a quelle sezioni specializzate dei tribunali amministrativi regionali che si occupano dei conti e delle responsabilità contabili.

Quindi non dobbiamo avere preoccupazioni di nessun genere nel compiere queste scelte. Superata, come credo sarà, la questio-

ne di legittimità costituzionale, il legislatore ordinario deve fare una scelta programmata secondo i bisogni del Paese e secondo la credibilità che il Paese si attende dal legislatore.

L'articolazione poi del disegno di legge — e questo è il secondo argomento che sottopongo all'attenzione dell'assemblea e del collega relatore — è quanto mai difficile da interpretare e da capire. Se passasse così com'è, costituirebbe una fonte inesauribile di contrasti giurisprudenziali e casistici. L'articolo 2 del disegno di legge sembra dire per ammesso in linea di principio che le sezioni regionali della Corte dei conti debbano giudicare sulle responsabilità e non sui conti. Infatti esso recita: « Le sezioni regionali giudicano: a) sulle responsabilità degli amministratori, agenti ed impiegati delle regioni... ». Dei conti fa cenno alla lettera b). Ma l'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che i conti, sui quali non dovrebbe esserci pronuncia giurisdizionale (così almeno sembra perchè le sezioni giudicano solo sulle responsabilità), sono sottoposti al giudizio della sezione regionale della Corte dei conti in quattro ipotesi, ultima delle quali, gravissima, quella dell'impugnativa del procuratore generale.

A questo punto sembrerebbe che la competenza si fermi: le sezioni della Corte dei conti giudicano sulle responsabilità e le responsabilità sorgono solo se si verificano alcune delle quattro ipotesi tra cui quella grave, alla quale ha accennato il collega Venanzi — e condivido le sue argomentazioni — del procuratore generale. E poi si passa all'articolo 6 in base al quale questi conti, che sembrano sottoposti solo al giudizio di responsabilità, se e in quanto sorgono, hanno un'altra trafila: vengono, insieme con i relativi atti, trasmessi dagli enti per la verifica entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nel terzo comma dell'articolo 310 (come rivive questo articolo non si sa) agli organi regionali di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione. L'organo di controllo esamina il conto e lo invia alla Corte dei conti la quale sappiamo che non può giudicare sul conto. Ed ecco che riemerge la vecchia impostazione napoleonica: la Corte dei conti, dopo che è stato effettuato il

controllo dell'organo regionale, nomina il relatore, il quale, su conforme parere del procuratore generale, archivia il conto. Però se il parere è difforme il relatore non archivia il conto. E se il procuratore generale dà parere difforme senza iniziare un procedimento, che fa il relatore? Se il parere è vincolante (il parere infatti deve essere conforme) il relatore si blocca. Ora (la preoccupazione di ordine costituzionale che ha mosso costantemente, legittimamente e doverosamente la 1ª Commissione nell'elaborazione di questo provvedimento sembra che a questo punto si sia bloccata poichè si apre un baratro di una illegittimità costituzionale enorme e imprevedibile. Infatti in nessun atto dell'autorità giurisdizionale — e voi avete affermato che questi sono provvedimenti giurisdizionali — avviene che il procuratore generale abbia la possibilità e il potere di fermare la pronuncia di un giudice. Il procuratore generale esprime il suo parere, che sia contrario o conforme non ha importanza, ma il giudice è sempre libero di dissentire dal parere del procuratore generale perchè decide autonomamente. Che cosa significano le parole « su conforme parere del procuratore generale »?

T E S A U R O . Solo per l'archiviazione.

Z U C C A L A . No, significa che il parere è vincolante. Infatti, se il procuratore generale non dà parere conforme, è chiaro che il giudice non può decidere diversamente.

Ma non basta. Si è superato di un balzo una grave eccezione di ordine costituzionale richiamando l'articolo 130 della Costituzione, ma a mio parere questo balzo è sbagliato. La Costituzione, collega Murmura, prevede due tipi di organi di controllo decentrati: uno nell'articolo 125 e uno nell'articolo 130. L'articolo 125 prevede per la regione un organo di controllo che deve essere un organo dello Stato. Infatti l'organo di controllo per gli atti della regione deve essere previsto con legge della Repubblica, ma deve essere un organismo dello Stato. L'articolo 130 della Costituzione stabilisce un organo di controllo per i comuni e le province che non è più un organo dello Stato ma è un organo della regione creato con legge della Repub-

blica. E allora voi attribuite il controllo sugli atti degli enti locali, regionali, provinciali e comunali all'organo della regione che è competente in base alla Costituzione soltanto sugli atti dei comuni e delle province; non potrebbe mai essere competente sugli atti delle regioni, perchè gli atti delle regioni sono sotto il controllo di un organo dello Stato che ha sede nella regione, a norma dell'articolo 125 della Costituzione. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). E allora come potete richiamare solo l'articolo 130 della Costituzione ed ignorare che c'è l'articolo 125 che prevede l'organo statale non regionale per il controllo sugli atti delle regioni? Questa discrasia non si può superare con tanta facilità, perchè il provvedimento approvato in questo modo, così come è, sarebbe annullato nello spazio di un mattino, al primo intoppo davanti alla Corte costituzionale: e sicuramente andrebbe davanti alla Corte costituzionale.

Ma è l'ingranaggio che non funziona, collega Murmura. A parte questo evidente salto qualitativo di ordine costituzionale, è l'ingranaggio che non funziona. Infatti, cosa significa affermare che il conto viene inviato all'organo di controllo di cui all'articolo 130? Significa dare il contentino all'organo di controllo? Il legislatore deve dire qual è l'esatta portata di questo controllo; lo sappiamo già perchè lo dice la Costituzione: deve essere un controllo di legittimità e, in certi casi previsti dalla legge, un controllo di merito con rinvio all'organo deliberante perchè riesamini l'atto. Allora in materia di conti che controllo attribuiamo a questi organi che pure sono previsti dalla Costituzione? Qui non si dice. Qui si dice soltanto che i conti vengono, insieme con i relativi atti, trasmessi a questi organi di controllo. E che fanno questi organi di controllo? Guardano il conto e si fermano limitandosi a metterci la firma? Infatti poi non fanno più niente perchè questo conto viene trasmesso alla Corte dei conti dove un relatore decide del destino di un comune, di una provincia o di una regione contro l'opinione degli organi costituzionalmente eletti e popolari che pure hanno approvato il conto. Infatti se questo solo relatore, per una qualunque ragione (le ragioni possono essere centomila; in

politica sappiamo come vanno queste cose), dovesse dire che il conto non può essere discaricato, che ha una qualunque irregolarità, si inizia un lungo e grave procedimento di responsabilità o di non approvazione del conto che coinvolge l'autonomia, il potere e la stessa volontà popolare e sovrana dell'ente locale e forse anche la libertà individuale.

Cosa succede poi, una volta mandato il conto? « L'organo di controllo, entro novanta giorni dal ricevimento dei conti e degli atti relativi, eseguita la verifica, provvede, con deliberazione debitamente motivata, all'approvazione dei conti che ritiene ammissibili al discarico e alla non approvazione di quelli per i quali abbia rilevato irregolarità, facendo risultare le variazioni che si rendono necessarie ». Ma non è finita; se questo controllo sovrano di legittimità che dà tutte le garanzie che sono necessarie e doverose nel maneggio del pubblico denaro finisce qui, andrebbe bene, ma non è così. Con l'articolo 7 si dice: « Il segretario della sezione regionale della Corte dei conti comunica il provvedimento dell'organo di controllo al presidente della sezione stessa. Il magistrato relatore, qualora non rilevi irregolarità e sulla base delle risultanze del provvedimento di cui all'articolo precedente ritenga regolare il discarico, dispone, su conforme avviso del pubblico ministero, anche contestualmente per più conti, l'archiviazione degli atti ». Dunque il magistrato relatore ha su questi organi di controllo che ricavano la loro legittimità dalla volontà popolare, che è una volontà sovrana che deve essere rispettata in ogni caso, il potere di ulteriormente controllare il conto, di ritenere che il discarico sia o meno regolare e, su conforme avviso del pubblico ministero, di ordinarne l'archiviazione.

Questo povero conto allora ha seguito questa lunga trafila: dagli organi deliberanti va al comitato di controllo che mette la firma e lo spolverino, il comitato lo manda al segretario della sezione regionale della Corte, il segretario della sezione lo passa al magistrato relatore il quale lo deve esaminare insieme al procuratore generale e se ambedue sono d'accordo fa il discarico e archivia; se uno dei due non è d'accordo, e soprattutto se non è d'accordo il procuratore

generale, si inizia la lunga sequela del giudizio che non avrà fine e non avrà tempo.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, di fronte a questa serie di gravi problemi che ho avuto l'onore di prospettare e che, come dicevo all'inizio del mio dire, hanno reso pensoso il Gruppo socialista sulla opportunità di continuare l'esame di questo provvedimento in Aula, mi pare si renda necessario un migliore e più attento ripensamento. Se superiamo la fase della costituzionalità o meno delle competenze della giurisdizionalizzazione possiamo prevedere, in un dibattito sereno ed aperto nella maggioranza e con l'apporto attivo e fattivo anche delle forze di opposizione, una struttura che dia un nuovo respiro all'apparato giurisdizionale del nostro Stato nel delicato settore dei conti, delle responsabilità e del rapporto della pubblica amministrazione con il cittadino. Superata, secondo il nostro giudizio, la fase della costituzionalità, dobbiamo compiere una scelta di ordine politico e operando tale scelta adegueremo le strutture alla Costituzione, adegueremo l'ordinamento alla realtà del Paese, alla società civile.

Per operare in questo senso io faccio una specifica proposta: che questo provvedimento sia rimesso alla 1ª Commissione del Senato; che insieme a questo provvedimento sia rimesso alla 1ª Commissione il provvedimento già licenziato sui tribunali amministrativi; che congiuntamente e contemporaneamente, in brevissimo termine, davanti alla stessa 1ª Commissione siano esaminati questo provvedimento, il provvedimento già licenziato dalla Commissione sull'istituzione dei tribunali amministrativi e il provvedimento che modestamente reca la mia firma sugli stessi tribunali amministrativi e sull'azione amministrativa ed inoltre ogni altro provvedimento consimile che possa eventualmente essere all'esame della Commissione; che da questo esame congiunto e contemporaneo, sereno, ma rapido, si addivenga ad una nuova formulazione in un quadro e in un contesto più generale nel quale si possa anche per primo varare questo settore del conto e delle responsabilità contabili e successivamente il settore della pubblica amministrazione e dell'atto amministrativo. Ma è necessario varare questi tre provvedimenti in un

unico contesto e quadro generale che determini una scelta politica qualificante delle forze della maggioranza, nell'interesse generale del Paese. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tropeano. Ne ha facoltà.

TROPEANO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non posso nascondere di trovarmi di fronte ad una serie di difficoltà, a questo punto del dibattito sul disegno di legge in esame, dovendo intervenire tenendo conto della relazione che il collega Perna ha presentato a nome del nostro Gruppo (relazione approfondita, che soprattutto ha il merito di avere introdotto una problematica di largo respiro giuridico-costituzionale); difficoltà inoltre che discendono dal fatto di dover intervenire dopo il collega senatore Gianquinto il quale ha compiuto, credo, un'opera distruttrice integrale del disegno di legge varato dalla Commissione. Pertanto è davvero difficile riuscire a raccogliere tra gli sparsi lembi di questo disegno di legge qualcuno sul quale accentrare l'attenzione, l'esame e il dibattito.

Ma le mie difficoltà discendono anche dal

fatto di dover intervenire dopo il compagno Venanzi che con estrema profondità ha affrontato il problema dei controlli, fugando quei dubbi che ancora potevano albergare. Non posso sottacere le difficoltà, inoltre, che si sono accresciute dopo gli interventi dei colleghi del Partito socialista di unità proletaria, Tomassini, e del Partito socialista italiano, Righetti e Zuccalà; i quali tutti hanno portato un contributo apprezzabilissimo ad uno sforzo di ricerca, non tanto per respingere puramente e semplicemente il disegno di legge della Commissione, quanto per vedere se e sino a che punto sia possibile in questa fase del dibattito ritrovare l'intesa per pervenire alle soluzioni più confacenti.

Credo che sia opportuno fare qualche osservazione preliminare a questo mio breve intervento.

Senza dubbio il disegno di legge esprime il clima di incertezza politica nel quale viene a trovarsi il Paese, esprime e raccoglie certe spinte conservatrici che si sono andate manifestando anche nei riguardi della riforma delle strutture statuali e amministrative, in modo particolare nel corso degli ultimi anni. Ma il disegno di legge esprime anche l'assenza di volontà politica da parte delle forze di Governo ad affrontare con serietà alcuni dei problemi che ci stanno davanti.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue TROPEANO). Peraltro, non si può evidentemente sottacere il fatto che il Governo si presenta, in questo momento, con questo disegno di legge, avendo coscienza delle gravi responsabilità che gli incombono per aver ritardato per moltissimi anni l'assolvimento di una serie di obblighi costituzionali e legislativi che gli erano demandati.

Certo, in attuazione della VI norma transitoria, alla revisione degli organi giurisdizionali speciali, cioè alla soppressione di una serie di organi di giurisdizione speciale, bisognava pervenire entro i cinque anni e siamo oggi al 18° anno dalla scadenza di quel termine. In attuazione della delega contenu-

ta nella legge 20 dicembre 1961, articolo 44, il Governo, infatti, avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di apprestare con tempestività, nel termine massimo di cinque anni, i nuovi testi unici attraverso i quali pervenire essenzialmente alla emanazione di disposizioni che rendessero effettivo il rispetto dei principi del contraddittorio, che semplificassero i giudizi, rendessero più spediti i controlli, tenessero conto della esigenza di adeguare anche l'azione giurisdizionale amministrativa in relazione al decentramento amministrativo.

Non sono certo mancate le proposte, le sollecitazioni, le richieste nel corso di questi anni; queste sono state indicate con am-

piezza soprattutto dal collega Gianquinto e lo erano già state nella relazione di minoranza. Ma cosa ha contribuito, nel corso di tanti anni, al rinvio della ricerca di una soluzione adeguata, cosa ha imposto il ritardo, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale, nell'adozione di un provvedimento? A mio giudizio ha contribuito a determinare questa carenza di interventi una serie di tendenze che si sono andate manifestando, a distanza di qualche anno dalla emanazione della Costituzione repubblicana, e che hanno espresso certi tentativi di rivincita nei confronti di precise scelte che aveva operato l'Assemblea costituente nel nostro Paese. Dobbiamo ricordare che in seno all'Assemblea costituente era prevalsa l'idea della giurisdizione unitaria. A lungo si discusse sull'esigenza di riportare tutto alla giurisdizione ordinaria, al punto che a coloro i quali ribadivano l'esigenza del mantenimento della Corte dei conti e del Consiglio di Stato secondo le vecchie concezioni si rispose, da parte della più illuminata dottrina, che in fondo il costituente aveva compiuto tutta un'opera ed uno sforzo per conservare *ad personam* al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti le attribuzioni che essi avevano. In realtà alla Commissione che si era particolarmente occupata dell'esame di questa norma l'onorevole Ruini affermava che il parere della Commissione era quello che non si dovevano moltiplicare le giurisdizioni speciali amministrative nè se ne dovevano creare delle nuove e che lo sforzo doveva essere rivolto per quanto era possibile a ridurle a sezioni specializzate della magistratura ordinaria. Ed aggiungeva: quanto ai giudizi e alle giurisdizioni speciali esistenti si sopprimeranno quelle che non hanno ragione di essere, si trasformeranno le altre in sezioni specializzate; con il che si rafforzerà sostanzialmente l'unità di giurisdizione. Ecco come attraverso questi concetti veniva ribadita in modo esplicito e serio la tendenza che si era manifestata nell'Assemblea costituente. Ed ecco come, a mio giudizio, è possibile superare anche tante delle obiezioni che sono state sollevate nel corso stesso di questo dibattito in materia di costituzionalità di certe scelte. Ed in fondo è da questa impostazione dell'Assemblea costituente

che sono poi discese le norme di cui all'articolo 100: « La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo ed anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ». E l'articolo 103: « Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti » — e solo la Corte dei conti, non c'è qui alcun richiamo agli altri organi giurisdizionali periferici — « ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge ». E all'articolo 125: « Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica ».

Queste norme in fondo sono tutte collegate l'una all'altra. E dalla visione organica di queste norme che discende poi un qualsiasi sereno giudizio di legittimità di determinate scelte.

È indubbio che per il primo comma dell'articolo 103 rimangono irrevocabilmente mantenuti il Consiglio di Stato e quegli altri organi periferici di giurisdizione amministrativa che funzionano e funzioneranno come giudici di prima istanza rispetto ad esso. Tali organi non potranno essere compresi nelle revisioni previste dalla VI norma transitoria della stessa Costituzione.

Per gli organi periferici aventi posizione analoga rispetto alla funzione giurisdizionale della Corte dei conti la revisione non solo è possibile, ma deve verificarsi: cioè non possono che essere soppressi. Le relative funzioni in relazione a tutto l'indirizzo che si era manifestato nell'Assemblea costituente — indirizzo dal quale erano discese le norme alle quali abbiamo fatto finora riferimento — non possono che essere trasferite o negli organi locali di giurisdizione amministrativa generale o in sezioni specializzate dell'ordine giudiziario. Nel primo senso, peraltro, si è, per alcuni anni, operato nel nostro Paese. Per alcuni anni dopo l'emanazione

zione della Costituzione repubblicana sembrava che non dovessero insorgere contestazioni e difficoltà sulle affermazioni che abbiamo finora fatte.

Ma è proprio tenendo conto di questa impostazione e di questi principi costituzionali che si è operato costituendo la giunta giurisdizionale amministrativa della Val d'Aosta, la quale ha giurisdizione in primo grado sia per le controversie già devolute alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che per le controversie già attribuite alla competenza dei consigli di prefettura, mentre il giudizio in grado di appello è devoluto, quanto al primo gruppo di materie, al Consiglio di Stato e, quanto al secondo, alla Corte dei conti.

Sulla stessa direttiva si erano mossi i proponenti e lo stesso Governo nel presentare alcuni disegni di legge in attuazione di disposti costituzionali. E non vale evidentemente — così come mi pare abbia fatto il collega Murmura interrompendo il collega Gianquinto, che si richiamava ad una di queste proposte governative — dire che nel corso degli anni si era mutata opinione e si era ritenuto di scegliere una strada diversa.

Detto questo, appare davvero strana e insostenibile la tesi enunciata nel famoso libretto verde che raccoglie alcuni pareri della Corte dei conti. Ma soprattutto insostenibile appare la tesi contenuta nella decisione dell'adunanza del 17 novembre 1958, nella quale si afferma, dopo una serie di premesse: « D'altra parte, con lo statuire che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e non soltanto in quelle di contabilità di Stato, l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione ha operato un accentramento di giurisdizione nella Corte stessa; le ha cioè, in sostanza, trasferito quella parte di giurisdizione di cui nella materia relativamente agli enti pubblici diversi dallo Stato risultavano, all'atto dell'emanazione della Costituzione, investiti altri organi ». Ed aggiunge: « Ad organo diverso dalla Corte dei conti non potendo sicchè spettare la giurisdizione in materia di responsabilità contabile e amministrativa, si fa manifesto come anche nel caso di responsabilità contabile e amministrativa degli amministratori, agenti e dipendenti delle regioni e degli altri

enti pubblici diversi dallo Stato, tale giurisdizione deve essere esercitata dalla Corte ». E cerca di spiegare come: « Peraltro l'articolo 103, secondo comma, spostando la competenza nella suddetta materia dai consigli di prefettura e dal giudice ordinario alla Corte dei conti, non può aver inteso concentrare in un unico organo a struttura centralizzata funzioni che erano attribuite ad organi con ripartita competenza territoriale. Onde è da ritenere che la Corte debba esercitare le funzioni in discorso a mezzo di suoi organi periferici che potrebbero assumere la denominazione di tribunali contabili ».

Non c'è chi non veda come in questo parere sia contenuta quanto meno un'indicazione in aperta violazione delle norme costituzionali che inibiscono l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali. E non ci si venga a dire che l'istituzione di un tribunale contabile regionale può non essere considerata una giurisdizione speciale. D'altra parte la stessa Corte costituzionale, contrariamente all'affermazione contenuta in questa nota della Corte dei conti, nel decidere sull'ordinanza della stessa Corte circa l'illegittimità degli articoli 2, n. 3, e 5, comma primo, del decreto-legge n. 467 del 1946, contenente norme sulla competenza e la procedura in materia di giurisdizione contabile della giunta della Valle d'Aosta, in questi termini si è espressa: « Il costituente non ha inteso riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della contabilità pubblica ». E non poteva essere diversamente perchè le disposizioni che poco fa abbiamo citato non a caso non prevedono, come abbiamo detto, il mantenimento degli organi di giustizia amministrativa contabile periferici, in quanto di essi prevedono la soppressione e non tanto per sostituire questi organi con le cosiddette sezioni regionali della Corte dei conti che, per quanto esposto qualche minuto fa dal collega Zuccalà, sarebbero quanto mai oggetto di eccezioni di incostituzionalità, ma soprattutto perchè la Costituzione aveva già previsto l'istituzione degli organi di giustizia amministrativa decentrata, quali i tribunali amministrativi, che dovevano e dovrebbero accentrare anche una parte della materia

della quale ci occupiamo con questo disegno di legge.

Fatte queste osservazioni di carattere più generale, mi si consenta di intervenire brevemente sul disegno di legge. A mio giudizio, il disegno di legge così come è è inemendabile: esso cioè non può costituire neanche la base di una seria proposta per affrontare e risolvere il problema che abbiamo davanti. Esso è contraddittorio poichè, nello stesso momento in cui ribadisce l'esigenza dell'affermazione del rispetto delle autonomie locali, opera per contrarre queste autonomie, per vanificarle. Ma soprattutto è un disegno di legge che non risolve nè i problemi istituzionali, nè i problemi strutturali e organizzativi della stessa Corte dei conti. È un disegno di legge, quindi, che quanto meno lascia indifferente gran parte di coloro che con serietà hanno inteso occuparsi della materia. Ma la cosa grave, assurda, alla quale faceva riferimento poco fa il collega Zuccalà, è che, mentre con l'articolo 2 apparentemente si limita la facoltà di intervento della Corte dei conti sui conti degli enti locali ai soli casi di giudizio di responsabilità, con gli articoli successivi — l'articolo 6 e l'articolo 7 in modo particolare — si ripristina un sistema arcaico, pervenendo all'affermazione esplicita dell'esigenza di giudizio su tutti i conti. Evidentemente non basta affermare che la remissione dei conti alla Corte dopo l'approvazione dell'organo di controllo non deve necessariamente significare l'instaurazione di un giudizio: certamente non deve necessariamente significare l'instaurazione di un giudizio di responsabilità ove dalla verifica già effettuata dall'organo di controllo i conti dovessero risultare regolari; ma si inizia il giudizio nello stesso momento in cui il conto viene depositato presso la segreteria della Corte, nel momento in cui la segreteria passa al presidente i provvedimenti con i quali le commissioni di controllo avevano chiuso l'esame, nel momento in cui viene nominato il relatore sul conto, nel momento in cui a questo magistrato relatore si richiede un pronunciato. Diceva il collega Murmura, interrompendo il collega Zuccalà, che non è necessario che questa fase dell'esame dei conti da parte della Corte si concluda con una sentenza. Non è necessario che si conclu-

da con una sentenza; ma i provvedimenti che possono essere adottati sono soltanto due: o la sentenza o l'ordinanza e l'uno e l'altro sono provvedimenti di natura giurisdizionale e l'uno e l'altro esigono il rispetto, la garanzia del diritto di difesa da parte di tutti i cittadini.

Invece, attraverso il disegno di legge che si propone noi non riusciamo a garantire, anzi neghiamo la possibilità di qualsiasi garanzia per la difesa del cittadino. Quindi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che sotto certi aspetti peggiora la situazione attuale, che, ove dovesse essere approvato, determinerebbe contrasti molto seri ma soprattutto porrebbe in difficoltà tutti gli enti locali del nostro Paese.

Già oggi regioni, province e comuni che hanno avuto occasione di prendere in esame questo disegno di legge hanno cominciato a far pervenire al Senato della Repubblica le loro proteste, le loro esplicite richieste di rinviare l'esame, la discussione del disegno di legge stesso. È pervenuta poco fa una deliberazione della giunta regionale toscana la quale non solo esprime il più aperto dissenso su questo disegno di legge, ma richiede che questo venga ad essere discusso insieme a quello istitutivo dei tribunali amministrativi ed esaminato unitamente a tutte le altre proposte che sono davanti al Parlamento perchè si pervenga a soluzioni serie del problema che ci sta dinanzi, problema che certamente è più vasto e più complesso.

Certo, si è cercato di innestare in questo disegno di legge alcune norme che dovrebbero particolarmente riguardare il personale. Ma anche queste, per quanto possano essere emendate, risultano assolutamente insufficienti a risolvere un problema così complesso qual è quello dell'organico dei magistrati e del personale della Corte dei conti, qual è quello delle funzioni di costoro, qual è quello dell'esigenza di adeguare le strutture della Corte stessa alle esigenze dell'autonomia locale nel nostro Paese.

Ecco perchè noi insistiamo nella richiesta di soprassedere all'esame degli articoli di questo disegno di legge, di rinviare lo stesso in Commissione perchè sia rivisto tenendo conto anche del disegno di legge istitutivo dei tribunali amministrativi e perchè con

l'apporto di tutte le forze sinceramente protese a realizzare degli obiettivi di seria riforma delle strutture amministrative dello Stato si pervenga, con estrema rapidità, nel giro di pochi giorni, alla redazione di nuovi testi che rafforzino le autonomie locali e concretamente realizzino le norme della Costituzione repubblicana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo si presenta all'esame di questa Assemblea sotto la veste dimessa di proposte dirette a colmare il vuoto creato dalla dichiarazione di incostituzionalità dei consigli di prefettura quali organi di giurisdizione contabile di primo grado e della giunta amministrativa della Valle d'Aosta nonché ad operare un semplice adeguamento dell'oggi esistente apparato organizzativo mediante il mutamento della denominazione delle attuali delegazioni regionali della Corte dei conti in sezioni regionali con l'attribuzione alle stesse, in aggiunta alla funzione di controllo in sede regionale, anche delle funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica locale.

In realtà — bisogna riconoscerlo — il disegno di legge è ben più di un adeguamento organizzativo. Esso, quando sarà operante, produrrà certamente — e il collega Tropeano l'ha messo bene in evidenza — una profonda riforma nel settore, indiretta attuazione, a nostro avviso, del dettato costituzionale. E tale effetto, dato per scontato dal Governo, è invece esattamente individuato nella relazione del senatore Perna che critica con brillanti ed acute argomentazioni (anche se, a mio parere, non condivisibili) il principio che è alla base del disegno di legge stesso.

Il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione stabilisce che la Corte dei conti ha giurisdizione nella materia della contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. La questione che divide il senatore Perna dalla maggioranza e dal Governo è quella dell'interpretazione di tale norma. Si tratta cioè di valutare se ove vi sia contabilità pubblica ivi debba esservi necessariamente un

controllo di natura giurisdizionale e in secondo luogo ove tale controllo sussiste...

PERNA. Questo vale anche per i conti dello Stato; c'è sempre una legge ordinaria alla base.

IANNELLI. ... ove tale controllo sussiste, dicevo, se esso debba necessariamente essere affidato alla Corte dei conti.

Non voglio dilungarmi sull'analisi delle sentenze in materia, e della Corte costituzionale e della suprema Corte di cassazione, perchè sono ormai sufficientemente note, come del resto sono note le prese di posizione da parte della stessa Corte dei conti. Nè mi dilungherò sulle ragioni di opportunità politica che, a nostro avviso, consigliano l'attribuzione del giudizio sui conti e sulle relative responsabilità ad organi di carattere giurisdizionale, opportunità che si rileva se non altro per la solennità e per la certezza delle relative pronunce e per la garanzia che offre il procedimento giurisdizionale.

Voglio, invece, limitarmi all'esegesi del secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione che forse non del tutto consapevolmente trova attuazione nel disegno di legge che stiamo esaminando. La norma può essere interpretata, come è stato fatto dalla minoranza e dal senatore Perna, in funzione garantistica e conservativa delle competenze della Corte. (*Interruzione del senatore Perna*). In quest'Aula, senatore Perna, lei ha fatto sue queste tesi. (*Commenti del senatore Perna*). Diciamo allora non della minoranza: lei vuol essere considerato della maggioranza, benissimo. Ad ogni modo, dicevo, la norma può essere interpretata in funzione garantistica e conservativa delle competenze della Corte esistenti al momento della emanazione della sentenza della Corte costituzionale. Argomentando, cioè, dai lavori preparatori, si potrebbe sostenere che il legislatore costituente abbia voluto far salva la Corte dei conti, così come ha fatto per il Consiglio di Stato, dal disfavore con cui erano viste le giurisdizioni speciali, mantenendo alla Corte dei conti le funzioni di controllo sull'amministrazione dello Stato e su quelle degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e le tradizionali funzioni giurisdizionali, con particolare

riguardo alle controversie sulla contabilità pubblica. Nell'unitarietà cioè della giurisdizione si legittimava così una eccezione: il legislatore avrebbe dato così alla Corte un mero diritto all'esistenza delle sue funzioni giurisdizionali, limitato alle materie descritte dalla norma, cioè al complesso delle materie già attribuitele prima dell'entrata in vigore della Costituzione non aumentabili da parte del legislatore ordinario.

Si potrebbe anche sostenere che resta al legislatore ordinario la definizione delle materie di competenza della Corte con il solo limite negativo del rispetto delle sue funzioni tradizionali. (*Interruzione del senatore Perna*). In realtà tale tesi, a mio avviso, e cioè che il legislatore ordinario dovrebbe definire le materie di competenza della Corte con il solo limite negativo del rispetto delle sue funzioni tradizionali, non è sostenibile. Essa poggia esclusivamente sui lavori preparatori che, pur di fondamentale importanza per la interpretazione di norme costituzionali, in materia non sono sufficientemente univoci per poter basare su di essi una interpretazione così in contrasto con la lettera della norma.

Infatti l'unica cosa certa che si ricava dai lavori preparatori è che le eccezioni al principio della unitarietà della giurisdizione si vollero strettamente limitate per materia, al fine di evitare una loro eventuale espansione a discapito del giudice ordinario. Mi sembra quindi che, ponendo limiti, rinviando al passato o delimitando autonomamente per l'avvenire, ugualmente si rispetti la volontà del costituente.

In realtà l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla Corte competenze giurisdizionali in materia di contabilità pubblica: termine nuovo, questo, antabilità pubblica. Termine nuovo, questo, anche se comprensivo delle precedenti competenze, nonchè eventuali altre competenze, purchè indicate espressamente dalla legge ordinaria ai sensi dell'ultima parte della norma stessa.

Tale attribuzione non può essere considerata programmatica, come si sostiene nella relazione del senatore Perna, nel senso cioè di un comando rivolto dal costituente al legislatore ordinario di individuare prima e di

attribuire poi alla Corte la competenza che le spetta. La Costituzione dice che la Corte ha giurisdizione nella materia di contabilità pubblica; ciò significa che la norma deve essere considerata immediatamente precettiva. Ma non basta: infatti, la norma deve ritenersi, a mio parere, non solo immediatamente precettiva, ma altresì immediatamente efficace. Non ha cioè una efficacia differita rispetto alla individuazione, da parte del legislatore ordinario, del contenuto del termine, ritenuto da molti generico: « materie di contabilità pubblica ». È pacifico e non contestabile che l'individuazione del significato di un termine costituisce attività logica di competenza dei giudici e della dottrina e non del legislatore, anche nella specificazione di nozioni giudicate polivalenti dalla Corte costituzionale.

Secondo la Cassazione, la nozione di contabilità pubblica usata dalla Costituzione per indicare l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti appare sufficientemente individuata con il concorso di due elementi, l'uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica dell'ente, sia esso lo Stato, siano le regioni, gli enti locali, gli enti e amministrazioni pubbliche in genere, l'altro oggettivo che riflette la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione. Ma, a parte questa definizione che ritengo accettabile, l'importante, a prescindere dalle sentenze della Corte costituzionale emesse in base ad ordinanze di rimessione circostanziata e quindi con motivazioni necessariamente incomplete, è l'affermazione, forse inconsapevole e casuale ma esatta, come ritengo di aver dimostrato, che, in virtù diretta del dettato costituzionale, la Corte dei conti ha una competenza giurisdizionale attribuita direttamente dalla Costituzione, una competenza esclusiva di ogni altra perchè nessun'altra norma che non abbia natura e forma di legge costituzionale potrebbe ad essa derogare. Di conseguenza ritengo, in contrasto con quanto sostiene il senatore Perna, che non solo l'articolo 103 abbia costituzionalizzato il sistema dell'esame giudiziale del conto ma anche la competenza della Corte nel senso che, per esempio, se i consigli di prefettura esistessero ancora, dovrebbero essere dichiarati proprio in contrasto con l'articolo 103, perchè l'articolo 103 ha posto una

riserva inderogabile di giurisdizione a favore della Corte dei conti. Ciò non vuol dire che tutte le gestioni degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati in via ordinaria dallo Stato siano soggette alla giurisdizione della Corte dei conti ma solo le gestioni disciplinate dal diritto contabile pubblico, mentre le gestioni in regime di diritto comune... (*intervento del senatore Perna*) sono esplicitamente escluse. Questa è una cosa diversa collega Perna. Per questi motivi condivido l'impostazione generale del disegno di legge presentato in materia dal Governo, tuttavia non nascondo che vi sono alcune norme, alcuni articoli che possono essere emendati e che possono essere migliorati; per cui io dichiaro fin d'ora la disponibilità del Gruppo socialdemocratico a studiare ed approfondire le norme della legge in modo che possano essere migliorate con emendamenti che, per le ragioni e per le considerazioni che ho svolto, non dovrebbero snaturarne la portata ed il contenuto e non dovrebbero inficiare quello che è il criterio direttivo che ha seguito il legislatore nel proporre all'esame del Parlamento tale disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Piccolo. Ne ha facoltà.

P I C C O L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 752 al nostro esame, avente ad oggetto l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, riveste, come è ovvio, carattere di particolare importanza, intendendosi con esso colmare il vuoto creatosi nell'ordinamento giuridico a seguito delle sentenze n. 55 del 13 giugno 1966 e n. 33 del 9 aprile 1966 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai consigli di prefettura e alla giunta amministrativa della Valle d'Aosta quali organi giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e degli enti locali.

La pregevole relazione del senatore Murmura puntualizza con chiarezza gli aspetti obiettivi del problema e analizza sul piano giuridico formale la complessa materia sulla quale il Senato è chiamato ad esprimere una precisa volontà ponendo mano ad una normativa capace di garantire una corretta ge-

stione del pubblico denaro nell'ambito degli enti locali.

Il relatore senatore Murmura giustamente sostiene che la competenza in tema di accertamento di responsabilità e di entità del danno non può non essere propria dell'organo giurisdizionale, come pure il giudizio sul conto, che deve formare oggetto di una formale pronuncia del giudice, suscettibile di passaggio in giudicato; presupposto questo che postula l'apprestamento di un apposito organo giurisdizionale al quale sia demandato l'assolvimento delle citate funzioni. Questo organo, come si evince esplicitamente dal costante indirizzo della Corte dei conti, confermato dalla Corte di cassazione in sezioni riunite (sentenza del 20 luglio 1968, n. 2616) e recentemente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 25 marzo 1971, non può non identificarsi con la stessa Corte dei conti, che per sua natura è specializzata nel campo della contabilità pubblica e quindi delle eventuali controversie da essa derivanti, già di competenza dei consigli di prefettura.

Infatti, come è esaurientemente illustrato nel parere espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite il 16 aprile 1969, la materia contabile non può essere devoluta agli istituti tribunali amministrativi regionali in quanto l'esame dei conti, con il conseguente giudizio sugli stessi, al pari dell'accertamento delle responsabilità, è funzione tipica ed esclusiva della giurisdizione e non può mai essere affidata ad organi amministrativi, che, comunque, sono emanazione dell'esecutivo.

Del resto l'articolo 125, secondo comma, della Costituzione non consente la devoluzione ai tribunali amministrativi regionali della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, e cioè sui conti e sulle connesse responsabilità degli amministratori, dipendenti e agenti pubblici, la quale rientra invece nella competenza della Corte dei conti, a norma dell'articolo 103, secondo comma, della stessa Costituzione.

La riunione delle due diverse giurisdizioni, quella di legittimità e di merito con quella in materia contabile, in un unico ibrido organo mal si concilia con i principi cui si ispira l'organizzazione della giustizia e in generale il nostro ordinamento giuridico, con la grave anomalia che per giunta ne deriverebbe,

quella della impugnativa delle decisioni di un unico organo di fronte a due distinti e differenti organi giurisdizionali.

A ciò si aggiunga che completamente diversa è la struttura che, in ragione appunto dell'assoluta diversità delle materie di loro competenza rispetto a quelle di spettanza dei tribunali amministrativi, devono conservare, anzitutto con la presenza del pubblico ministero, gli organi della giurisdizione contabile. Assolutamente non riaccostabili sono le relative procedure attraverso il carattere necessariamente ufficioso e sindacatorio proprio e soltanto della giurisdizione contabile.

Sono considerazioni derivanti da una realtà obiettiva, che non può non lasciar adito al dubbio, per cui la Corte dei conti, a norma dell'articolo 103 della Costituzione, la cui efficacia precettiva non è discutibile, è l'unico organo dotato di una competenza generale nella specialità delle materie di contabilità pubblica, che ne fa il solo naturale destinatario della competenza a conoscere, quale giudice di primo grado, con appelli alle proprie sezioni riunite, delle controversie già devolute ai consigli di prefettura. E qui cade quanto mai opportuno il pensiero espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza del 20 luglio 1968, n. 2616, così formulata: « Pre-me mettere in evidenza che l'articolo 103, comma secondo, della Costituzione, attribuendo alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, non ha inteso soltanto garantire l'organo della revisione predisposta dalla sesta disposizione transitoria, assicurandogli in via di massima l'ambito della giurisdizione stessa, ma ha innovato rispetto alla legislazione anteriore riconoscendo un principio fondamentale già esistente, anche se disapplicato, secondo cui la giurisdizione contabile tende a seguire l'evolversi della finanza pubblica da finanza dello Stato e degli enti territoriali minori verso forme assai più complesse e articolate su di una estesa pluralità di enti pubblici ».

Se così è, a questo punto mi sembra opportuno avanzare una proposta di modifica in relazione alla lettera dell'articolo 2 del disegno di legge in esame rielaborato dalla Commissione. Proporrei cioè il seguente testo: « Le sezioni regionali giudicano sui conti dei tesoriери e degli altri agenti contabili non-

chè delle responsabilità degli amministratori, agenti e impiegati delle regioni anche a statuto speciale, degli enti locali nonchè delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo », abolendo così l'ultima espressione che dice: « Se vi sono contestazioni e il conto non risulta regolare », espressione che mi sembra del tutto superflua ed anche un po' inopportuna. Questa rettifica concorrerebbe a rendere, a mio avviso, più armonico e coerente l'intero testo della legge. Infatti, abbiamo avuto poc'anzi una considerazione proprio su questo articolo, avanzata dal senatore Tropeano, il quale lamentava il contrasto tra il testo del secondo articolo, lettera a), e il testo del sesto articolo.

Quali obiezioni si rilevano dalla relazione di minoranza del senatore Perna? In verità non mi è parso di riscontrarvi concreti e sostanziali motivi sul terreno tecnico e giuridico e neppure su quello pratico. Affiora invece una preoccupazione di ordine politico, come peraltro viene espressamente accennato dallo stesso relatore di minoranza. Mi pare cioè di cogliere nella detta relazione il sospetto, la preoccupazione che la competenza a giudicare sui conti degli enti locali, cioè la verifica, il controllo giurisdizionale attribuito alla Corte dei conti con estensione sugli enti periferici, possa ledere l'autonomia degli stessi enti. Se questo è il motivo di fondo che sostanzialmente alimenta il dissenso dell'opposizione nei confronti del presente disegno di legge, mi sembra di poter rilevare che si tratta di un motivo non fondato, in quanto il giudizio di conto alla base della competenza della Corte dei conti è sostanzialmente un giudizio di legittimità poichè è diretto ad accertare la regolarità del conto secondo le norme giuridiche che disciplinano la entrata, la spesa e la formazione del conto stesso. Questo tipo di controllo che attiene alla legittimità, cioè all'osservanza delle norme essenziali, di ordine sostanziale ed anche formale, che sono garanti della sostanza, non può vulnerare l'autonomia degli enti locali. Non è questo lo spirito della legge al nostro esame, non è lo spirito della norma voluta e dettata dal costituente che all'articolo 130 così sancisce: « Un organo della Regione, co-

stituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ». Questo articolo conferma e ribadisce peraltro il contenuto dell'articolo 125 che si riferisce in particolar modo alla regione e che così si articola: « Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione ». Emerge anche in questo articolo la distinzione operata dal costituente tra le diverse funzioni attribuite agli organi con poteri di controllo di legittimità e a quelli con funzioni di esercizio della giustizia amministrativa.

Sicché la legge sulle sezioni regionali della Corte dei conti va giudicata per quello che fondamentalmente è e cioè un decentramento applicato all'organizzazione della Corte dei conti in modo da consentire a questo organo di svolgere la sua efficace azione a tutela degli interessi della comunità nazionale, adeguando la sua struttura, come innanzi ho accennato, all'evolversi della finanza pubblica, che è passata da finanza sinora preminentemente caratterizzata da una forma centralizzata a finanza dello Stato, sì, ma ramificata in enti territoriali, con forme più complesse e articolate su una estesa pluralità di enti pubblici.

Alla stregua delle predette considerazioni che, anche se modeste, sono però confortate da precise norme legislative oltre che da un chiaro indirizzo giurisprudenziale, non si comprende come si possa dubitare da parte dell'opposizione della legittimità del presen-

te disegno di legge, la cui impostazione non trasborda dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 108 della Costituzione, secondo il quale « Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge ».

La legge che stiamo esaminando si prefigge in sostanza lo scopo di dare, attraverso il decentramento, più ordine, organicità, agilità e snellimento alla Corte dei conti nell'espletamento delle sue delicate funzioni al servizio della comunità, eliminando il regime delle delegazioni che, per la sua stessa natura di precarietà, non può corrispondere ulteriormente alle crescenti e complesse necessità degli enti periferici.

Ma al di là di quanto sinora considerato vi è un altro elemento di fondo, sul quale pure vale la pena di soffermarsi un istante. Il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione sancisce inequivocabilmente che la Corte dei conti esercita la sua giurisdizione nella materia della contabilità pubblica, qual è appunto quella di cui si discute nei giudizi di conto. Se è vero che a norma dell'articolo 119 della Costituzione spetta alle leggi della Repubblica coordinare la finanza dello Stato con la finanza delle regioni, delle province e dei comuni, nonché degli altri enti che attingono al pubblico denaro, non si comprende come si possa pretendere di impedire che lo Stato riservi ad un proprio organo, opportunamente decentrato, il controllo dei conti e, in altri termini, dei documenti che esprimono l'entrata e la spesa, specie se si considera che il controllo sui conti è di mera legittimità e che quindi è contenuto nei limiti di una strumentalità necessaria per accertare l'effettivo rispetto delle leggi finanziarie dello Stato relative allo Stato stesso e agli altri enti locali.

Si tratta, come è evidente, di un potere-dovere dello Stato indispensabile ad un funzionamento ordinato della finanza pubblica e ad una corretta gestione della stessa. In mancanza, ci si troverebbe dinanzi ad una caotica e anarchica situazione che impedirebbe seriamente una visione globale dei reali problemi del Paese che vanno affrontati attraverso i canali di un oculato esame delle disponibilità finanziarie, il cui impiego deve ef-

fettuarsi nel solco di precise norme dettate dalle leggi dello Stato, che non possono essere violate impunemente nè dagli organi centrali nè da quelli periferici senza grave pregiudizio per la vita del Paese.

L'autonomia degli enti locali verrebbe irrimediabilmente compromessa soprattutto nel caso di carenza di controllo della finanza pubblica che è la linfa destinata invece a vitalizzarla.

Detto controllo per essere efficace e rispondente agli obiettivi che sono contemplati nelle leggi e attesi dalla comunità nel suo insieme non può non essere affidato ad un organismo appositamente predisposto per tali finalità sia sul piano tecnico che su quello istituzionale.

Il presente disegno di legge, sollecitato dalla necessità di apprestare uno strumento idoneo a garantire uno svolgimento ordinato delle operazioni attinenti al settore della fi-

nanza degli enti locali, ha l'ambizione quindi di contribuire al conseguimento di quella condizione primaria ed insostituibile che deve caratterizzare il pubblico potere, anche in sede periferica, rappresentata dal rispetto della legge nell'uso del denaro pubblico. Sarà una componente molto importante, tale da facilitare il difficile cammino di quanti sono preposti a gestire il delicato settore della finanza pubblica, con riflessi altamente positivi ai fini dell'esercizio di un potere giusto ed equilibrato.

Nella luce di questi principi è riposta la speranza di un sicuro progresso della nostra società. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Annunzio di integrazioni del programma dei lavori del Senato per il periodo fino al 30 novembre 1971

P R E S I D E N T E. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato fino al 30 novembre 1971, comunicato all'Assemblea nella seduta del 7 agosto ultimo scorso:

Disegno di legge n. 1707. — Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Doc. XIX nn. 2 e 3. — Relazioni sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1969 e per l'anno 1970.

Disegno di legge costituzionale numero 1509-*bis*. — Modificazione ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Disegno di legge costituzionale numero 1735-*bis*. — Modifica della durata in carica dei Consigli regionali delle Regioni a statuto speciale.

Disegno di legge n. 1694. — Modificazione dell'articolo 260 del Codice di procedura penale, contenente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura.

Mozione n. 92 del senatore Nencioni e di altri senatori sulla situazione monetaria.

Mozione n. 93 del senatore Chiaromonte e di altri senatori sulla politica agricola comunitaria.

Avverto che, non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del secondo comma del succitato articolo 54.

Informo, quindi, che nel corso della stessa riunione la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea dal 16 al 31 ottobre 1971.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55, il calendario sarà distribuito.

Calendario dei lavori del Senato per il periodo dal 16 al 31 ottobre 1971

		— Interrogazioni.
		— Nuove norme per lo sviluppo della montagna (<i>votazione finale con sole dichiarazioni di voto</i>) - Relatore Mazzoli (numero 1707).
Martedì	19 ottobre (<i>antimeridiana</i>)	— Eventuale seguito e conclusione del disegno di legge recante abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale in materia di reati di opinione - Relatore Salari; relatore di minoranza Maris (n. 1445 ed altri).
»	» (<i>pomeridiana</i>)	
Mercoledì	20 ottobre (<i>pomeridiana</i>)	— Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Relazione Colella (n. 1361).
Giovedì	21 ottobre (<i>antimeridiana</i>)	
»	» (<i>pomeridiana</i>)	
Venerdì	22 ottobre (<i>antimeridiana</i>)	— Interrogazioni e interpellanze.
		— Interrogazioni.
Martedì	26 ottobre (<i>antimeridiana</i>)	— Relazioni sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1969 e per l'anno 1970 - Relatore Dindo (Doc. XIX, nn. 2 e 3).
»	» (<i>pomeridiana</i>)	
		— Modificazione degli articoli 135 e 304- <i>quater</i> del codice di procedura penale sul diritto del difensore di conferire con l'imputato detenuto - Relatore Salari (numero 1286-B).
		— Disegno di legge costituzionale recante modificazioni ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - Relatore Del Nero (n. 1509- <i>bis</i>) (<i>2ª deliberazione</i>).
Mercoledì	27 ottobre (<i>pomeridiana</i>)	— Disegno di legge costituzionale recante proroga della durata in carica dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale (numero 1735- <i>bis</i>) (<i>2ª deliberazione</i>).
		— Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi previsti dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758 - Relatore Trabucchi (n. 1095).
Giovedì	28 ottobre (<i>antimeridiana</i>)	— Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali - Relatore Murmura (n. 1351) (<i>discussione generale</i>).
»	» (<i>pomeridiana</i>)	
Venerdì	29 ottobre (<i>antimeridiana</i>)	

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , *Segretario:*

PREMOLI, DINDO, MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che il Consiglio d'Europa e la sua Assemblea consultiva hanno a lungo studiato e recentissimamente riproposto il problema del salvataggio di Venezia come questione d'interesse europeo e mondiale e che tale interesse è stato, durante la scorsa sessione di ottobre 1971, espresso in modo ancora più solenne da detta organizzazione attraverso una conferenza tenuta a Strasburgo dall'accademico di Francia René Huyghe, dal titolo « Venise en péril de mort », sotto gli auspici del Consiglio d'Europa e con la presenza e la partecipazione dello stesso presidente dell'Assemblea consultiva, Olivier Reverdin, gli interpellanti:

chiedono che il Governo prenda il solenne impegno, ansiosamente atteso non solo dall'Italia, ma dall'Europa e da tutto il mondo civile, di presentare alle Camere, entro e non oltre l'anno in corso, la legge speciale su Venezia;

fanno voti perchè, in tal modo, le prime opere siano iniziate senza ulteriori indugi, con prioritaria urgenza per le dighe mobili, in ordine alla costruzione delle quali non esistono nè eccezioni sulla competenza statale nè dubbi sulla validità tecnica.

Con l'occasione, ed anche in riferimento al grande interesse suscitato in Europa e nel

mondo — interesse del quale è ultima testimonianza, in ordine di tempo, la citata conferenza dell'illustre accademico francese — dall'idea di una rianimazione sociale di Venezia, attraverso, tra l'altro, lo sviluppo nella città di centri europei ed internazionali di alti studi, gli interpellanti prospettano l'esigenza che Venezia non solo venga proposta come sede di un istituto mondiale di studi marittimi e della dinamica delle acque, ma venga altresì suggerita come sede dell'Università europea, e ciò anche in considerazione del fatto che, proponendo come nuova sede Venezia, l'idea dell'Università europea troverà certamente, negli altri Paesi della Comunità, sostenitori meno tiepidi e più convinti.

Venezia sembra particolarmente indicata per accogliere la gioventù studiosa, poichè l'esperienza sfortunata di Nanterre, in Francia, prova, *a contrario*, quanto la scelta di un ambiente calmo, armonioso, propizio al raccoglimento ed allo studio, sia favorevole alla formazione di giovani personalità: la vecchia tradizione delle università inglesi ed americane lo ha dimostrato da molto tempo. (interp. - 502)

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARIELLO, LI VIGNI, MASCIALE, TOMASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che:

a) il costo della vita è in continuo aumento e colpisce in modo sempre più pesante i bilanci familiari dei lavoratori e dei cittadini a reddito fisso;

b) si va allargando il fenomeno della riduzione dell'orario di lavoro, coipendo decine di migliaia di lavoratori di piccole, medie e grandi industrie ed aumentando in modo preoccupante il carico della cassa integrazione salari;

c) in numerose provincie d'Italia l'occupazione, in conseguenza dei licenziamenti, della mancata sostituzione di personale andato in pensione e della chiusura di fabbriche, è in continua ed allarmante diminuzione,

gli interpellanti chiedono di sapere quali urgenti iniziative si intendano adottare:

1) per combattere e stroncare la spirale dell'aumento dei prezzi, anche attraverso una coordinata azione calmieratrice e vincolante del Comitato interministeriale prezzi, che colpisca il fenomeno all'origine;

2) per salvaguardare gli attuali livelli di occupazione, garantire la pronta riassunzione nel processo produttivo dei lavoratori già colpiti da licenziamento ed offrire positivi sbocchi di occupazione ai giovani, con particolare riguardo alle condizioni del Mezzogiorno e delle zone depresse del Paese. (interp. - 503)

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo per impedire l'attuazione della decisione, gravissima ed assolutamente ingiustificata, del gruppo finanziario svizzero « Alusuisse » di chiudere, il 15 ottobre 1971, una delle sue 3 fabbriche di Porto Marghera, la « Sava-alluminina », e di licenziare 800 lavoratori tra operai ed impiegati.

La decisione del gruppo finanziario straniero è annunciata come irrevocabile, ma l'economia della provincia di Venezia e la classe operaia di Porto Marghera, già provatissime, non possono sopportare tale ulteriore colpo, che ha fondamento solo nella logica del profitto capitalistico.

In un documento unitario, le federazioni provinciali veneziane del PCI, del PSIUP, del PSI e della DC, dopo aver affermato che la decisione di chiusura deve essere respinta, denunciano che « essa è dettata esclusivamente dalla logica del profitto e dal calcolo della massima convenienza capitalistica e contrasta con vasti interessi generali di occupazione e di sviluppo economico », che « per rispondere positivamente alle esigenze dei lavoratori e della collettività e per assicurare uno sviluppo nuovo di Venezia e del suo territorio, bisogna sottrarre le scelte economiche alle decisioni capitalistiche » e che « la

situazione della " Sava " dimostra clamorosamente che cosa intendono le grandi concentrazioni capitalistiche quando parlano di " pace sociale " e " collaborazione " per ristrutturare l'apparato industriale ».

L'interpellante ritiene che, per impedire la attuazione delle misure di smobilitazione decise dal monopolio straniero, occorra mettere in atto misure coattive, fino alla requisizione del complesso « Sava » di Porto Marghera quale prima misura per pervenire alla pubblicizzazione del settore dell'alluminio, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese non può lasciare alla discrezione del capitale straniero un settore così importante dell'economia nazionale » (interp. - 504)

CUCCU, LI VIGNI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, TOMASSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il macchinoso sistema agricolo comunitario dei prezzi d'integrazione, dei contributi alle strutture e dei prelievi su alcuni prodotti è praticamente venuto a cadere, anche per effetto della crisi monetaria, determinando di conseguenza uno stato di crisi particolarmente grave per il nostro Paese, sia per i rapporti del MEC con i Paesi terzi e con gli USA in particolare, sia per i rapporti creati fra i Paesi facenti parte della stessa Comunità europea, che si fanno sempre più tesi, tormentati ed incerti;

in presenza delle conseguenze negative che, anche nel settore agricolo, comportano l'accettazione dei cambi fluttuanti e la difesa di un'artificiosa quotazione del dollaro, fatta anche dal Governo italiano attraverso l'ulteriore acquisizione di ingenti riserve in dollari;

constatando che la politica protezionistica dei prezzi e dirigistica dei mercati, scaduti i tempi sperimentali di sostegno a fini di adeguamento e venendo ormai in applicazione le norme di liberalizzazione incondizionata ed estesa a tutte le produzioni, lascia oggi particolarmente indifesa l'agricoltura del nostro Paese, per l'inadeguatezza delle sue strutture, per la fragilità del suo assetto produttivo, per l'inconsistenza delle sue capa-

cià di espansione e di difesa sul piano commerciale;

considerato che le accennate deficienze della nostra agricoltura, che impongono il noto costosissimo regime di massicce e sempre crescenti importazioni di prodotti agricoli, contribuiscono in modo grave a minare l'equilibrio dell'economia nazionale, in particolare accentuando lo squilibrio insostenibile fra l'agricoltura e gli altri settori produttivi, sia nelle regioni del Paese che all'agricoltura sono prevalentemente interessate, sia nelle altre in cui è già intervenuta l'integrazione dell'agricoltura con le altre attività produttive,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali intendimenti abbia maturato il Governo e quali provvedimenti intenda proporre al Parlamento:

a) per concludere la vicenda monetaria corrente, difendendo gli interessi della valuta nazionale, respingendo la posizione di privilegio del dollaro e la fluttuazione dei cambi, con particolare riferimento allo stato della Comunità agricola;

b) per promuovere il corso di una nuova politica agricola comunitaria, fondata sull'adeguamento delle nostre strutture fondiarie e produttive, della potenzialità autonoma della nostra industria alimentare e dei nostri apparati di commercializzazione alle esigenze di competitività e di efficienza proprie del momento e di più lunga prospettiva;

c) per correggere, intanto, l'attuale sistema dei prelievi, nonchè i « regolamenti » di alcuni particolari settori, quali, in primo luogo, quello bieticolo-saccarifero, quello frutticolo e quello vitivinicolo, accogliendo le richieste ripetutamente espresse dai produttori interessati;

d) per garantire i poteri delle Regioni in tema di agricoltura, anche in presenza degli impegni comunitari, con forme non mediate nè delegate di rappresentanza e d'intervento, e comunque tali che consentano appunto una diretta gestione dei diritti e delle responsabilità delle Regioni stesse;

e) per garantire ai produttori agricoli ed ai lavoratori della terra la possibilità ef-

fettiva di potersi organizzare in forme associate e cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, consentendo ad essi di apprestare autonomamente un'efficace difesa dei loro redditi dalla speculazione industriale e distributiva e di assicurare all'agricoltura nazionale quel volume e quel ritmo dei necessari reinvestimenti dell'impresa coltivatrice, che la suddetta speculazione rallenta, minimizza o annulla del tutto. (interp. - 505)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , Segretario:

SAMMARTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave carenza di personale tecnico che si lamenta nelle Amministrazioni dello Stato ed in qual modo intendono affrontare e risolvere il gravissimo problema che determina, particolarmente negli uffici periferici — Genio civile, Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato ed Uffici regionali lavori PT — la più volte denunciata disfunzione degli organi dello Stato. (int. or. - 2525)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

ROSSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — (Già int. or. - 200) (int. scr. - 6098)

POERIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 607) (int. scr. - 6099)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depres-*

se del Centro-Nord. — (Già int. or. - 681) (int. scr. - 6100)

ANTONICELLI, ANDERLINI, PARRI. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 941) (int. scr. - 6101)

BONALDI. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 965) (int. scr. - 6102)

BERMANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 973) (int. scr. - 6103)

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1089) (int. scr. - 6104)

PICCOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1090) (int. scr. - 6105)

CORRIAS Efisio. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1116) (int. scr. - 6106)

BONAZZI, GATTO Simone. — *Al Ministro del tesoro.* — (Già int. or. - 1133) (int. scr. - 6107)

FRANZA. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 1235) (int. scr. - 6108)

POERIO, TROPEANO, ARGIROFFI, PELLICANÒ, MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1274) (int. scr. - 6109)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1296) (int. scr. - 6110)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già int. or. - 1329) (int. scr. - 6111)

POERIO, TROPEANO, ARGIROFFI, MANCINI, PELLICANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1459) (int. scr. - 6112)

BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1759) (int. scr. - 6113)

BERMANI, ALBERTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1761) (int. scr. - 6114)

GALANTE GARRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — (Già int. or. - 1885) (int. scr. - 6115)

PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1895) (int. scr. - 6116)

ROSSI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — (Già int. or. - 1935) (int. scr. - 6117)

BERNARDINETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 1943) (int. scr. - 6118)

ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2005) (int. scr. - 6119)

STEFANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già int. or. - 2064) (int. scr. - 6120)

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 2065) (int. scr. - 6121)

CATALANO, ROMANO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — (Già int. or. - 2251) (int. scr. - 6122)

BERNARDINETTI. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — (Già int. or. - 2283) (int. scr. - 6123)

PELLICANÒ. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — (Già int. or. - 2376) (int. scr. - 6124)

ANTONICELLI, GALANTE GARRONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — (Già int. or. - 2414) (int. scr. - 6125)

FRANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2427) (int. scr. - 6126)

FERRONI. — *Al Ministro della sanità.* — (Già int. or. - 2381) (int. scr. - 6127)

MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In ordine al problema della assistenza ai rifugiati del Pakistan orientale, sul quale l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa ha votato all'unanimità, nella sua ultima sessione, una Risoluzione, rivolta al Comitato dei ministri dello stesso Consiglio d'Europa, in cui si invita quest'ultimo a « lanciare un appello urgente ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa perchè appoggino le attività dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che coordina le operazioni di soccorso delle agenzie delle Nazioni Unite, della Lega delle società della Croce Rossa e di altre organizzazioni assistenziali, e perchè continuino ed aumentino considerevolmente i loro aiuti, in denaro ed in natura, destinati ai milioni di persone la cui esistenza è minacciata in seguito agli avvenimenti sopravvenuti nel Pakistan orientale » (Doc. 3026), l'interrogante chiede se il Governo italiano non intenda assumere, come sarebbe sommamente opportuno, una precisa e decisa iniziativa, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nel senso indicato nella ricordata Risoluzione, e desidera altresì sapere quali altre iniziative siano state prese dall'Italia, a livello nazionale o in seno ad altri organismi internazionali, perchè i profughi del Pakistan ricevano un aiuto meno irrisorio di quello finora ottenuto e ad essi sia invece testimoniata una concreta solidarietà della comunità internazionale, ed in particolare dell'Europa, intesa come un preciso dovere di fronte alle loro tragiche condizioni e non come una benevola e facoltativa elargizione. (int. scr. - 6128)

BENEDETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponda al vero che nella Valle Azaria (Val Soana), in territorio del comune di Valprato

Soana, siano finanziati — in base alle provvidenze di cui alla legge 2 giugno 1961, numero 454 — lavori definiti « di miglioramento fondiario » nella proprietà dei fratelli Clerico.

Detti lavori vengono compiuti nel territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso e sono stati avviati nonostante il parere contrario di quell'Ente, il cui consiglio d'amministrazione ne ha ordinato recentemente la sospensione con voto unanime, in seguito al parere negativo del Comitato scientifico del Parco stesso, motivato dal giudizio secondo il quale detti interventi sarebbero causa di alterazione dell'equilibrio ecologico della località « Azaria ».

L'interrogante desidera, pertanto, conoscere se l'autorità forestale sia stata resa edotta di tale giudizio e della citata deliberazione del consiglio d'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, prima di concedere una proroga per il completamento dei lavori stessi. (int. scr. - 6129)

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi intenda disporre al fine di nominare, secondo criteri democratici, un nuovo consiglio di amministrazione all'Istituto case popolari di Carbonia, sciogliendo l'attuale consiglio, burocratico ed incapace di tutelare gli interessi degli inquilini e dei cittadini tutti di Carbonia.

Per sapere, altresì, quali interventi immediati il Ministro intenda attuare per l'accoglimento delle richieste formulate dai sindacati e dal comune di Carbonia, concernenti la sollecita definizione delle pratiche per la vendita degli alloggi a riscatto ed il rifiuto del piano finanziario imposto dall'Istituto agli inquilini, con il conseguente ritiro degli atti intimidatori promossi dall'Istituto stesso nei confronti degli inquilini per ottenere il fitto previsto da detto piano finanziario. (int. scr. - 6130)

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere i motivi per i quali ha ritenuto di porre in non cale la segnalazione e la richiesta fattegli tempe-

stivamente pervenire dal Comitato federale per le Comunità etnico-linguistiche, esistenti a Trieste, allo scopo di far includere nei fogli del censimento della popolazione, di imminente esecuzione, anche il quesito « Quale lingua o dialetto o patois conoscete, oltre all'italiano? », al fine di censire tutte le minoranze linguistiche esistenti nella Repubblica per le quali la Costituzione dispone che vengano emanate apposite norme di tutela, e ciò benchè la stessa Presidenza della Repubblica, per ben due volte, con la trasmissione di esposti ricevuti, abbia provveduto a richiamare in proposito l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per sapere, altresì, se non intenda e ritenga di dover in qualche modo, nonostante la limitatezza del termine utile, non certo addebitabile agli interessati, provvedere a porre rimedio alla deplorabile omissione. (int. scr. - 6131)

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga, nella sua qualità, costituzionalmente sancita, di promotore e coordinatore dell'attività dei Ministri, di dover intervenire al fine di convincere il Ministro *pro tempore* dell'agricoltura e delle foreste ad emanare il decreto di sua spettanza per il riconoscimento dell'« ARCI-Caccia » (atto al quale esso da anni si sottrae pretestando la mancanza del parere prescritto del Ministro dell'interno, il quale, invece, ha formalmente comunicato di averlo formulato e trasmesso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste fin dall'8 luglio 1971) e di dissuadere il detto Ministro dell'agricoltura e delle foreste dal ricorrere, secondo l'intenzione manifestata, al Consiglio di Stato per ottenerne un parere, il che costituirebbe un gesto manifestamente defatigatorio compiuto in odio dell'« ARCI-Caccia » e in servizio di altra ben nota Associazione nazionale dei cacciatori. (int. scr. - 6132)

ROMANO, CATALANO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* —

Per sapere quali provvedimenti ritengono di dover adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per risolvere il problema del lavoro delle maestranze del pastificio « Scaramella » di Salerno, improvvisamente licenziate dal padrone senza alcun motivo plausibile e nel momento in cui l'azienda riceveva, come nel passato, continue richieste di forniture da parte della clientela abituale.

Per conoscere, inoltre, le somme attribuite negli anni decorsi, da parte degli organismi d'intervento pubblico, nella fase di ristrutturazione dell'azienda, che appare come una delle più moderne dell'Italia meridionale. (int. scr. - 6133)

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri che hanno ispirato l'assunzione, entro il corrente anno 1971, di alcune centinaia di persone in seno all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il sistema adottato per tali assunzioni, i nominativi dei beneficiari, il titolo che ha fatto cadere la scelta su alcuni, con l'esclusione di altri, e, infine, la sede a cui i chiamati sono stati destinati. (int. scr. - 6134)

VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che lo studente Nastri Pietro, allievo della 3ª classe del Liceo artistico di Salerno, è stato respinto nella sessione autunnale pur avendo riportato tre sufficenze nelle quattro materie per le quali era stato rinviato alla seconda sessione;

se gli risulta che, in tal modo, siano state eseguite le norme vigenti sul giudizio collegiale da parte del collegio dei professori, richiamate anche dalle numerose circolari ministeriali in materia;

se non ritiene, per le aperte violazioni delle disposizioni scolastiche, di dover promuovere un'apposita ispezione ministeriale che accerti i fatti, verificandone la regolarità. (int. scr. - 6135)

CROLLALANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative legislative intendano promuovere per indennizzare quelle numerose famiglie e quei commercianti che, a Bari ed in altre località della regione, a seguito del violento ed intenso nubifragio del 30 settembre 1971 — in poche ore su Bari sono caduti 92 millimetri di pioggia — hanno subito, per inondazioni delle loro abitazioni, dei negozi o dei depositi, la perdita di masserizie e di merci per decine e decine di milioni di lire. (int. scr. - 6136)

CROLLALANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se, a seguito del nubifragio che si è abbattuto il 30 settembre 1971 su Bari, con piogge intensissime che, in poche ore, hanno raggiunto 92 millimetri, provocando ancora una volta vaste inondazioni — a causa anche dell'ormai dimostrata insufficienza ed incompletezza della rete fognante, in rapporto allo sviluppo urbanistico e democratico della città verificatosi in questo dopoguerra — non ritengano di dover assicurare ulteriori adeguati finanziamenti all'Ente per l'acquedotto pugliese, in base ai progetti predisposti ed in conformità delle richieste a tale scopo più volte sollecitate (int. scr. - 6137)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

n. 2434 dei senatori Tolloy e Bermani;

4ª Commissione permanente (Difesa):

nn. 2208 del senatore Romagnoli Caretoni Tullia, 2433 dei senatori Tolloy e Albertini;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 2521 del senatore Celidonio;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio e turismo):

nn. 2043 del senatore Bonazzi, 2523 del senatore Mammucari, 2524 del senatore Mammucari;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

n. 2517 del senatore Di Prisco.

Annuncio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

MASCIALE, Segretario:

int. or. - 450 dei senatori Adamoli, Minnella Molinari Angiola e Cavalli, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali; int. or. - 597 del senatore Bonazzi, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 671 dei senatori Renda, Sotgiu ed altri, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 708 del senatore Terracini, al Ministro di grazia e giustizia; int. or. - 715 dei senatori Antonicelli, Benedetti e Vignolo, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste; int. or. - 797 del senatore Bartolomei, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero; int. or. - 813 del senatore Bonazzi, ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 820 del senatore Piccolo, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno; int. or. - 877 dei senatori Adamoli, Cavalli ed altri, al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 890 del senatore Bermani, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; int. or. - 895 del senatore Bermani, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 933 dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Galante Garrone e Anderlini, al Presidente del Consiglio dei ministri; int. or. - 937 del senatore La Rosa, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste; int. or. - 967 del senatore Bonazzi, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa; int. or. - 993 dei senatori Codignola e Bloise, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 1019 del senatore Rossi, ai Ministri della difesa e dell'interno; int. or. - 1041 del senatore Bermani, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 1078 del senatore Piccolo, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, del turismo e dello spettacolo e della marina mercantile; int. or. - 1137 dei senatori Banfi e Venanzi, al Ministro dell'interno; int. or. - 1177 dei senatori Antonicelli e Parri, ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; int. or. - 1200 del senatore Codignola, ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno; int. or. - 1233 del senatore Antonicelli, ai Ministri degli affari esteri e del turismo e dello spettacolo; int. or. - 1252 del senatore Bartolomei, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici; int. or. - 1260 dei senatori Terracini, Maccarrone Antonino e Calamandrei, ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; int. or. - 1276 dei senatori Albertini, Cipellini ed altri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 1425 del senatore Terracini, al Ministro di grazia e giustizia; int. or. - 1488 dei senatori Banfi e Mancini, al Ministro di grazia e giustizia; int. or. - 1514 del senatore Piccolo, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord; int. or. - 1522 del senatore

Rossi, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 1537 del senatore Adamoli, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno; int. or. - 1569 del senatore Banfi, al Ministro delle partecipazioni statali; int. or. - 1583 del senatore Terracini, al Ministro di grazia e giustizia; int. or. - 1643 dei senatori Antonicelli, Gatto Simone ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; int. or. - 1696 del senatore Picardo, al Ministro della sanità; int. or. - 1717 del senatore Rossi, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 1744 dei senatori Poerio, Tropeano ed altri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste; int. or. - 1755 del senatore Terracini, al Ministro dell'interno; int. or. - 1763 dei senatori Terracini, Del Pace ed altri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia; int. or. - 1802 dei senatori Bonazzi, Orlandi e Li Vigni, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e della sanità; int. or. - 1807 dei senatori Albertini e Bermani, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 1808 del senatore Antonicelli, al Ministro di grazia e giustizia; int. or. - 1824 del senatore Orlando, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 1835 dei senatori Renda, Gatto Simone ed altri, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 1861 dei senatori Adamoli, Cavalli ed altri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; int. or. - 1910 del senatore Antonicelli, ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 1959 dei senatori Parri, Gatto Simone ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; int. or. - 2044 del senatore Antonicelli, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 2120 dei senatori Adamoli, Minella Molinari Angiola e Cavalli, al Ministro dell'interno; int. or. - 2212 dei senatori Adamoli, Cavalli e Minella Molinari Angiola, al Ministro delle partecipazioni statali; int. or. - 2245 dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Antonicelli ed altri, ai Ministri delle poste e delle

telecomunicazioni e della pubblica istruzione; int. or. - 2306 dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Parri ed altri, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 2329 dei senatori Adamoli e Cavalli, al Ministro dell'interno; int. or. - 2366 dei senatori Renda, Magno ed altri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 2432 dei senatori Renda e Cipolla, al Ministro della sanità; int. or. - 2451 dei senatori Terracini, Tropeano ed altri, al Ministro dell'interno.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 13 ottobre 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice (98).

TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale (1052-*Urgenza*).

PARRI ed altri. — Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale (1053).

MARIS ed altri. — Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635 secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale (1080).

PIERACCINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice (1135).

CODIGNOLA e VIGNOLA. — Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-*bis* del medesimo codice, modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale (1369).

Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale (1445).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari